

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

500° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	12
5 ^a - Bilancio	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	16
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	40

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	42
---------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	46
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	53
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri	»	59

ERRATA CORRIGE

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	61
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita e il Sottosegretario di Stato per le Finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il presidente ELIA, il quale dà conto anche delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge; esse riguardano in particolare la destinazione della quota degli introiti spettanti al CONI, e derivanti dall'espletamento dei concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, alle società calcistiche quale indennizzo per i minori incassi conseguenti all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi. L'urgenza del provvedimento - secondo il relatore - deriva dall'imminente inizio del campionato mondiale; pertanto propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore GALEOTTI, ad avviso del quale il provvedimento non suscita obiezioni di rilievo sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di costituzionalità, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al Presidente Elia di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 59.

*IN SEDE REFERENTE***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GUIZZI, il quale ricorda come attraverso la legge n. 183 del 1987 fosse stato esperito un primo tentativo di arginare il grave arretrato, intervenuto nell'adeguamento alle normative comunitarie e che l'Italia ha accumulato nel corso degli anni, nonostante le ormai numerose e talvolta reiterate sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia della Comunità europea. Successivamente la legge n. 86 del 1989 ha posto le premesse per una efficace partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea in vista della realizzazione del mercato unico del 1992. Lo strumento della legge comunitaria, previsto da tale normativa è istituzionalmente preordinato ad assicurare un continuo e fisiologico adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi comunitari. Contemporaneamente al progetto di legge comunitaria il Governo ha presentato distinti disegni di legge che attualmente sono all'esame delle due Camere; fra questi va segnalato in particolare il disegno di legge n. 2198, già approvato dalla Camera dei deputati in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, il cui esame potrebbe essere abbinato a quello della legge comunitaria.

Il senatore Guizzi, sottolineata l'importanza politica di una rapida approvazione del provvedimento, anche in vista della prossima presidenza italiana della Comunità europea, dà conto quindi delle linee generali del provvedimento in oggetto, che prevede vari strumenti di recepimento degli atti comunitari, in aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 1989. In particolare le forme di produzione normativa utilizzate sono la legislazione diretta, il conferimento della delega legislativa e l'autorizzazione al Governo ad operare mediante lo strumento regolamentare previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel contempo abrogando le norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Va osservato che, in relazione all'obiettivo dell'armonizzazione delle legislazioni comunitarie, la Comunità europea ha ormai acquisito il principio del riconoscimento reciproco delle disposizioni, cosicchè risulta sostanzialmente meno difficoltoso il processo di adeguamento della legislazione interna.

Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente le varie disposizioni di cui si compone il provvedimento. Il titolo I ha carattere generale e si occupa delle diverse fonti di produzioni normative cui è opportuno di volta in volta far ricorso. All'articolo 1, in particolare, va osservato che non è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui vari decreti-legislativi in quanto la delega è contenuta nel termine di due anni, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988. L'articolo 2 detta i criteri direttivi generali, destinati ad essere derogati od integrati di volta in volta per le singole materie. I principi elencati sono essenzialmente l'economicità organizzata degli apparati applicativi, la salvaguardia delle competenze regionali, l'inseri-

mento armonico delle nuove normative nella legislazione vigente, i criteri di impiego delle sanzioni, l'impegno di risorse finanziarie nei limiti strettamente necessari per adempiere l'obbligo comunitario. Per la copertura finanziaria dei provvedimenti è prevista l'utilizzazione anche dello strumento della legge finanziaria. La disciplina posta dal disegno di legge è rivolta a garantire che la normativa delegata risponda a requisiti di conformità e di completezza rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario. A questo scopo, per evitare che il decreto legislativo contenga irragionevolmente norme non più in linea con il diritto comunitario, si prevede che esso potrà tener conto di modificazioni *medio tempore* apportate alla direttiva da attuare. L'articolo 3 conferisce al Governo l'autorizzazione ad attuare in via regolamentare alcune direttive, nonché le relative modifiche, dando luogo ad un effetto, per così dire, «a cascata». L'articolo 4 contiene una significativa innovazione, prevedendo che per i regolamenti adottati mediante decreto ministeriale (che recepiscano direttive modificanti aspetti esecutivi e tecnici di precedenti direttive già recepite), non sia necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato.

Passando ad illustrare il Titolo II, recante disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa, il senatore Guizzi si sofferma sul capo I, in materia di professioni, ricordando, a proposito dell'articolo 5, come le disposizioni dell'attuazione della direttiva 85/384/CEE avrebbero dovuto essere attuate entro il 21 agosto 1987; i principi fondamentali di tale direttiva riguardano la fissazione degli insegnamenti sui quali deve vertere il corso di studi universitari per la formazione degli architetti e il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati negli Stati membri. Il tema del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero va collegato necessariamente alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, approvata recentemente dalla Camera dei deputati e di prossimo esame da parte del Senato.

Illustrando il Capo II, relativo all'esercizio di attività economiche in forma imprenditoriale, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 12, in materia di appalto dei lavori pubblici, ricordando la presa di posizione della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 389 del 1989 ha riconosciuto una efficacia diretta, indipendentemente dall'avvenuta ricezione nell'ordinamento interno, alla direttiva 89/440/CEE, in quanto avente contenuto puntuale e vincolante. Sottolinea poi, a proposito dell'articolo 16, la singolarità della necessaria attuazione di un regolamento comunitario, atto normalmente avente efficacia diretta.

Seguono norme a contenuto più tecnico. L'articolo 17 prevede criteri di delega per quanto attiene i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. L'articolo 18 reca criteri di delega sull'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale. L'articolo 19 prevede a sua volta criteri di delega sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Il Capo successivo riguarda la materia assicurativa, non adeguatamente disciplinata nel nostro ordinamento. L'articolo 25, in particolare, prevede criteri di delega sulla libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta. Gli articoli 26 e successivi trattano la materia fiscale; tra queste norme una segnalazione merita l'articolo 29, il quale riduce l'imposta di consumo

sulle banane, determinando un minor introito di circa 200 miliardi. L'articolo 32 provvede all'esecuzione di una decisione giurisprudenziale in merito all'importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione.

L'articolo 37, prosegue il relatore Guizzi, concerne la tutela dei consumatori nonché i criteri di delega in merito al divieto di pubblicità ingannevole; l'articolo successivo disciplina invece le vendite porta a porta e per corrispondenza. Soffermandosi quindi brevemente sui Capi successivi, il relatore descrive il contenuto delle norme che concernono i trasferimenti di azienda, l'insolvenza dei datori di lavoro, la protezione dei lavoratori. Gli articoli 46 e seguenti prevedono altresì criteri di delega sui requisiti dei prodotti alimentari nonché sulla commercializzazione e la certificazione sanitaria del miele. Il Capo IX attiene alla produzione industriale, in relazione alla quale stabilisce criteri di delega a contenuto fortemente tecnico (sulla sicurezza dei giocattoli, sui carrelli semoventi, sui recipienti a pressione, sui cosmetici, sull'eliminazione degli oli usati). I Capi X e XI del titolo II recano criteri di delega per quanto attiene la politica agricola e la sanità veterinaria.

Le disposizioni finali concernono il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987 (articolo 5). L'articolo 66 è in particolare rivolto a stabilire la copertura finanziaria per le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 29.

Conclusivamente, il relatore Guizzi nel sottolineare ancora la rilevanza del disegno di legge raccomanda alla Commissione un sollecito *iter* di approvazione.

Il presidente ELIA, dopo aver segnalato la novità dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie mediante un disegno di legge apposito, predisposto a norma della legge n. 86 del 1989, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore GALEOTTI, il quale richiama l'attenzione innanzitutto sui gravi ritardi, la cui responsabilità ricade sul Governo e sul Parlamento, intervenuti nell'attuazione degli atti normativi comunitari. L'occasione della legge comunitaria è quindi propizia per evitare ulteriori decisioni di condanna a carico del nostro paese ad opera della Corte di giustizia. Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, il senatore Galeotti rileva che all'articolo 1 manca la previsione di una richiesta di parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo, da emanare da parte del Governo in attuazione alle direttive CEE. L'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 prescrive l'obbligo della richiesta di parere parlamentare ogni qualvolta l'ambito temporale della delega ecceda i due anni, ma la norma stessa non esclude la possibilità che il Governo interPELLI le Camere anche quando non ricorra la predetta condizione, in relazione a deleghe di particolare importanza. Dopo aver dichiarato la propria sorpresa per il parere favorevole, ma immotivato, espresso dalla Commissione lavori pubblici del Senato in tema di appalti, il senatore Galeotti dichiara che la propria parte politica si riserva la facoltà di presentare emendamenti rivolti a prevedere la consultazione delle competenti Commissioni

parlamentari in relazione all'attuazione delle principali deleghe previste dal disegno di legge.

Condividendo l'opinione del relatore circa l'opportunità di procedere all'abbinamento dell'esame, alla legge comunitaria, dei disegni di legge presentati in Senato e concernenti l'attuazione di analoghe direttive comunitarie, il senatore Galeotti esprime il timore che la rilevanza della materia da questi trattata abbia indotto il Governo ad utilizzare una diversa procedura di approvazione.

Il ministro ROMITA, interrompendo l'oratore, assicura che il Governo è invece convinto dell'urgenza di questi disegni di legge, com'è confermato dall'intendimento di portarli all'approvazione delle Camere prima dello stesso disegno di legge comunitaria.

Il senatore GALEOTTI prende atto delle parole del Ministro ed osserva che i criteri generali, di cui all'articolo 2, si conformano per buona parte a quelli contenuti nella legge n. 183 del 1987. Riservandosi la sua parte politica di esprimere ulteriori osservazioni nel corso del dibattito, conclude esprimendo l'esigenza di accelerare l'iter di approvazione del disegno di legge.

Il ministro ROMITA, premesso un vivo ringraziamento al relatore ed a tutti i membri della Commissione per l'impegno profuso nell'esame del disegno di legge, ne sottolinea l'urgenza, onde provvedere a colmare i ritardi gravi accumulati dall'Italia nei confronti della CEE, tenuto anche conto dell'ormai prossimo avvicendamento del nostro Paese alla presidenza del Consiglio comunitario. Le cause del ritardo italiano nel dare attuazione agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla CEE sono varie ed hanno carattere sia politico che istituzionale. L'approvazione del disegno di legge n. 2148 rappresenta pertanto l'occasione per colmare queste inadempienze. Il Ministro auspica pertanto che le modifiche ultimamente introdotte nei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano contribuire a razionalizzare i dibattiti parlamentari, cui pure vanno, almeno parzialmente, addebitate le cause dei citati ritardi. L'adempimento degli obblighi comunitari deve comunque soprattutto rappresentare l'occasione per il nostro paese di acquisire una maggiore efficienza, pena un forte arretramento rispetto agli altri Stati membri della Comunità: lo strumento della legge comunitaria darà dunque un contributo notevole anche in questo senso.

Il ministro Romita dichiara quindi di condividere pienamente la decisione della Presidenza del Senato di affidare il disegno di legge n. 2148 all'esame della prima Commissione, in sede referente, prevedendo la competenza solo consultiva delle altre Commissioni. La scelta della Commissione Affari costituzionali consente infatti di approfondire organicamente la portata del disegno di legge, che assume particolare significato proprio nella sua unitarietà. A ciò si aggiunga il fatto che una parte consistente delle direttive, cui con il provvedimento si intende dare attuazione, è sottratta sostanzialmente a valutazioni di merito, perchè in molti casi la normativa in questione non è suscettibile di modifiche. Si tratta di un disegno di legge molto complesso, nel quale

sono elencate le direttive alle quali è necessario dare attuazione entro il 1990. Il Governo ha provveduto, con specifici disegni di legge, ad anticipare l'esecuzione di talune direttive comunitarie, sia in relazione all'urgenza nel provvedere, sia al fine di garantire una maggiore snellezza alla legge comunitaria. Esso non esclude comunque l'opportunità di ricomprendere nel progetto in esame, ove possibile, anche le direttive cui non sia stata data ancora attuazione. A questo scopo, il Governo si impegna ad esaminare i suggerimenti che verranno eventualmente formulati dalle Commissioni cui spetta esprimere i pareri di settore.

Con specifico riferimento al problema del mutuo riconoscimento dei titoli di studio, sollevato dal relatore, osserva che si tratta di un *escamotage* finalizzato a facilitare l'avvio del processo di armonizzazione fra i titoli di studio conseguiti nei paesi della Comunità europea. Anche se il tema fondamentale resta quello, delicato e difficoltoso, dell'armonizzazione dei *curricula*, il ministro Romita osserva che non è sufficiente comunque un mero riconoscimento di titoli di studio conseguiti in Italia, ma è indispensabile la salvaguardia della qualità intrinseca del titolo stesso. Per questi motivi il recepimento delle direttive comunitarie non esaurisce l'impegno italiano nei confronti dell'Europa, ma rappresenta unicamente un primo passo in direzione dell'ammodernamento del Paese. Il 1992 rappresenta infatti l'occasione per un pieno confronto tra gli Stati membri, che avverrà soprattutto sulla capacità dei singoli paesi di diventare la meta preferenziale per lo stabilimento dei capitali e dei lavoratori. Di questo processo è parte anche il reciproco riconoscimento dei metodi di produzione nel campo industriale, ciò che implica il conseguimento di un massimo livello di serietà e concretezza scientifica e produttiva.

Rivolto al senatore Galeotti, il ministro Romita riconosce che l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 obbliga il Governo a richiedere il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica unicamente nei casi in cui il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, ma che tale previsione non esclude comunque l'acquisizione di detto parere nel caso il termine sia inferiore. Questa ipotesi potrebbe verificarsi però in relazione a deleghe particolari, in cui la materia non è disponibile da parte del Governo, e che pertanto rende preferibile l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari.

Il ministro Romita conclude quindi auspicando la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il presidente ELIA assicura che solleciterà l'espressione tempestiva dei pareri da parte delle competenti Commissioni. Fa quindi notare che il Parlamento si trova per la prima volta alle prese con la legge comunitaria e che nel regolamento del Senato non esiste una disciplina specifica di tale esame. In questo senso si impegna a sottoporre al Presidente Spadolini l'opportunità di dedicare all'argomento quanto meno una specifica riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che consenta di meglio precisarne le procedure di esame da parte dell'Assemblea, anche in considerazione della evidente interdisciplinarietà del disegno di legge. Il provvedimento è comunque

di estrema importanza e sarà a suo avviso opportuno non solo al fine di colmare gli inadempimenti dell'Italia nei confronti della CEE, ma soprattutto per consentire ai soggetti imprenditori di raccogliere la sfida europea, rispetto alla quale l'Italia si trova, per alcuni profili, anche culturalmente in ritardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ACQUARONE, secondo il quale il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, è per larga parte derivato da un'analoga iniziativa elaborata nel corso della passata legislatura presso l'altro ramo del Parlamento. Nell'ambito della 1^a Commissione della Camera si era tenuta in quell'occasione una serie di audizioni che si sono rivelate fruttuose in relazione al successivo *iter* del progetto di legge. Il disegno di legge non è però stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente; questa richiesta è stata invece inoltrata dal Governo dopo l'approvazione della Camera e il relativo parere è stato emesso l'8 febbraio di quest'anno.

La delega legislativa dispone innanzitutto un potenziamento delle possibilità di ricorso al giudice amministrativo e provvede anche al potenziamento dell'efficacia delle decisioni emerse dal giudice stesso. Da qualche parte è stata osservata la priorità di una disciplina del procedimento amministrativo, considerazione che trova conforto nelle esperienze maturate in altri ordinamenti. Il relatore Acquarone si sofferma quindi sugli aspetti più significativi contenuti nel disegno di legge. Il testo elaborato dalla Camera accorda pieno riconoscimento agli interessi diffusi, profilo di particolare modernità della normativa in discussione, anche se è forse opportuno stabilire qualche misura di cautela, raccogliendo a questo proposito alcune indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato. Il processo amministrativo è attualmente delineato come un giudizio di annullamento a seguito di impugnazione. Autorevoli esponenti della dottrina amministrativistica non condividono tuttavia l'orientamento rivolto a ricalcare il processo amministrativo sulla falsariga dello schema processualcivilistico.

Il senatore Acquarone illustra quindi la distinzione, contenuta nel disegno di legge, tra azione di impugnazione ed azione di accertamento. Al riguardo fa osservare che è riscontrabile una tendenza ad allargare la competenza del giudice, estendendo la giurisdizione esclusiva: un'estensione, questa, che il Consiglio di Stato, nel citato parere, intende temperare, probabilmente a ragione, onde evitare distonie e ritardi che rischiano di incidere sulla effettiva tutela dei diritti.

Il relatore fa quindi osservare che, sulla base di recenti pronunce della Corte di giustizia, il disegno di legge prevede l'obbligo del

risarcimento anche per lesioni di interessi legittimi derivante dalla normativa comunitaria.

Il provvedimento - prosegue il senatore Acquarone - fa inoltre, molto opportunamente, riferimento alla necessità di un'organica disciplina del rapporto elettorale, e contiene altresì una norma che impedisce l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Principi e criteri direttivi concernono poi l'obiettivo di una migliore disciplina del giudizio di accertamento. In questo quadro occorre ricordare che nel giudizio amministrativo l'istruttoria è demandata al Collegio, ciò che è spesso fonte di gravi ritardi. Il relatore si dichiara comunque non favorevole all'istituzione della figura del giudice istruttore. Dopo aver sottolineato di non condividere l'obbligo di costituirsi in giudizio, previsto a carico della Pubblica amministrazione, si sofferma sui delicati problemi riguardanti la pronuncia. A tale proposito il testo stabilisce che il giudice debba pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso, senza tener conto dell'effetto preclusivo che taluni di essi potrebbero avere sugli altri.

A proposito della tutela interinale, il senatore Acquarone condivide quanto proposto dal Consiglio di Stato riguardo alla possibilità di richiedere una sospensiva in attesa della prima pronuncia utile; è però dell'opinione che, ove si ottenga la sospensiva, non dovrebbe essere revocabile la fissazione dell'udienza. Occorrerebbe perciò prevedere che, in questo caso, esista addirittura una corsia preferenziale per l'udienza di merito.

Molte delle previsioni contenute nel disegno di legge rappresentano una mera ripetizione di principi ormai affermati dalla giurisprudenza costante. Per questi motivi sarà a suo avviso possibile concludere rapidamente l'*iter* del disegno di legge in titolo, con qualche correzione tecnica, e comunque avvalendosi, almeno in parte, dei suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato.

Il senatore Acquarone individua quindi alcuni possibili rimedi volti a far fronte alla grave situazione della giustizia amministrativa. In primo luogo andrebbe maggiormente valorizzata l'indicazione, contenuta nel disegno di legge, a favore dell'applicazione del rito del lavoro ai processi amministrativi in materia di pubblico impiego: si dovrebbe giungere alla previsione di un giudice amministrativo monocratico in primo grado; all'eventuale dilatazione dei processi in grado d'appello, conseguente all'introduzione di tale misura, si potrebbe far fronte con l'istituzione in via transitoria di una ulteriore sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Un altro istituto volto ad alleggerire il numero dei ricorsi potrebbe essere rappresentato dalla previsione di un rito camerale per la dichiarazione della manifesta infondatezza dei ricorsi analoghi a quelli già decisi nel senso dell'infondatezza: a tale proposito dovranno comunque prevedersi adeguate forme di garanzia del contraddittorio. Occorre inoltre eliminare attraverso adeguate procedure il carico rappresentato da ricorsi non coltivati e che pur tuttavia continuano ad essere iscritti a ruolo.

Il senatore Acquarone esprime alcune perplessità sul termine concesso al Governo per l'esercizio della delega, a suo avviso troppo breve, e sulla norma di cui all'articolo 3 in tema di durata in carica dei presidenti dei Tribunali amministrativi regionali. Il relatore propone

quindi la costituzione di un comitato ristretto, nel quale potranno aver luogo anche alcune audizioni informali, in modo da approvare in tempi rapidi il provvedimento, visto che esso riguarda per larga parte questioni di carattere tecnico sulle quali non vi è materia di confronto politico.

Il senatore GALEOTTI manifesta il proprio apprezzamento per la pregevole esposizione svolta dal senatore Acquarone e si augura che egli voglia formalizzare al più presto le sue proposte emendative.

Anche il presidente ELIA ringrazia il senatore Acquarone e ritiene che, dopo un dibattito sulle linee generali del provvedimento, da tenersi nella settimana successiva alla conclusione dell'esame in Assemblea dei disegni di legge sul bicameralismo, potrà costituirsi un Comitato ristretto, al fine di redigere un testo da sottoporre alla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15.30 e la seduta prevista per domani, 18 maggio, alle ore 9.30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 12,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

64^a Seduta

Presidenza del Presidente

ACHILLI

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (2251)

(Rinvio della discussione)

Il presidente ACHILLI constata l'assenza del rappresentante del Governo e rinvia, quindi, la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

188^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Ferrari e Picano.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896)

(Rinvio del seguito della discussione)

Su proposta del presidente BOLLINI, che dà conto della richiesta pervenuta da parte di alcuni Gruppi di rinviare il provvedimento, il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Riferisce favorevolmente sulla proposta di nomina del professor Scandizzo a presidente dell'ISPE il senatore BONORA, che ne sottolinea le doti di competenza e professionalità. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Seguono alcuni interventi.

Il presidente BOLLINI chiede preliminarmente di conoscere quale sia il significato dell'indicazione contenuta nel *curriculum* del candidato concernente la sua attività di consulenza presso la Commissione bilancio della Camera.

Il sottosegretario PICANO precisa che tale consulenza aveva carattere personale nei confronti del presidente di quella Commissione.

Interviene quindi il senatore SPOSETTI che preannuncia il voto contrario dei senatori comunisti sulla proposta di nomina all'esame. Ciò in primo luogo per la mancanza di quella necessaria argomentazione che pur sarebbe richiesta dalla legge circa i motivi che hanno indotto il Governo a prescegliere il candidato. Nel momento poi in cui si intende proporre un nuovo presidente dell'ISPE sarebbe indispensabile che il Governo illustrasse i suoi programmi relativamente al futuro dell'Istituto e come esso intenda avvalersi degli apporti che questo può fornire, tenendo anche conto che negli ultimi tempi l'Istituto aveva mostrato di svolgere un lavoro utile, la possibilità della cui prosecuzione occorre oggi valutare. Anche per questo motivo chiede di conoscere le ragioni per le quali non è stato riconfermato l'attuale presidente. Chiarito dunque quale debba essere il ruolo dell'Istituto, ritiene non auspicabile una posizione di omogeneità dei suoi vertici rispetto al Ministro del bilancio: infatti l'ISPE è a servizio non solo del Bilancio, ma anche dell'intero Governo e del Parlamento.

Il senatore NEBBIA dichiara la contrarietà del Gruppo della Sinistra indipendente alla nomina in esame, sia in considerazione del fatto che sarebbe opportuno definire previamente il ruolo dell'Istituto, che ben potrebbe svolgere una funzione di alto livello, sia in relazione alla circostanza che il Parlamento viene posto di fronte a una scelta che non ha alternative e che riguarda una persona il cui *curriculum* di studi sembra dimostrare una inclinazione verso problemi non sempre contigui a quelli dell'Istituto.

Il senatore DELL'OSSO si dichiara favorevole alla proposta di nomina in esame.

Il presidente BOLLINI, dopo aver ricordato le alterne vicende dell'ISPE ed aver sottolineato la necessità che il Governo motivi le ragioni della nomina in esame, con particolare riferimento all'utilizzazione che intenderà fare del lavoro dell'Istituto - rischiandosi altrimenti di realizzare un investimento non produttivo - si sofferma sulla questione concernente la circostanza che il candidato è attualmente anche al vertice dell'organo tecnico di consulenza che presta la propria attività presso il Ministero del bilancio. Pertanto nel caso in esame si potrebbe realizzare, ai sensi della legge n. 14 del 1978, un caso di incompatibilità. Sarebbe quindi indispensabile che il Governo fornisse chiarimenti al fine di sciogliere tali dubbi.

Interviene il sottosegretario PICANO che, rispondendo ai quesiti sollevati, ricorda come il candidato si sia occupato, nei propri studi, di problemi che riguardano lo specifico settore di cui si occupa l'ISPE. Ricorda poi che l'attuale presidente dell'Istituto ha manifestato essa stessa la propria volontà di non essere riconfermata, mentre, se si realizzeranno incompatibilità per il nuovo presidente, sarà cura del Governo provvedere a rimuoverle.

Fa presente inoltre che è intenzione del Governo rilanciare il ruolo e le funzioni dell'ISPE, sia nella preparazione dei documenti di bilancio sia nella sua attività di supporto al Parlamento, nell'ambito di un collegamento funzionale con il sistema di programmazione che si sta realizzando e che trova il proprio fulcro nel Ministero del bilancio. Il Governo ritiene quindi che l'Istituto potrà essere in grado di svolgere tale fondamentale ruolo.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto: la proposta risulta accolta con 10 favorevoli, 4 contrari e 1 astensione.

Partecipano alla votazione i senatori Bollini, Bonora, Cortese, Coviello, Dell'Oso, Duò (in sostituzione del senatore Abis), Dujany, Fabris (in sostituzione del senatore Andreatta), Franza (in sostituzione del senatore Pizzo), Leonardi (in sostituzione del senatore De Vito), Nebbia (in sostituzione del senatore Riva), Nieddu (in sostituzione del senatore Azzarà), Parisi, Sposetti e Vignola.

La seduta termina alle ore 10,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

233^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati

Patriarca ed altri: Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381)

Vitale ed altri: Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179)
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BERLANDA riferisce sul provvedimento sottolineando, in primo luogo, le nuove problematiche del sistema bancario nella prospettiva delle sfide che il mercato unico europeo pone ad esso, forse, più che ad ogni altro settore dell'attività economica. Egli rileva come stiano progressivamente cadendo le barriere che avevano collocato il sistema bancario, e quello finanziario più in generale, in condizioni protette rispetto alla necessità di misurarsi con la concorrenza estera; tra queste barriere l'ultima a cadere è stata quella valutaria, con la conseguente definitiva liberalizzazione dei movimenti di capitale a breve, inserendo il sistema bancario in un nuovo scenario internazionale caratterizzato da maggiori pressioni concorrenziali. Non è solo la liberalizzazione valutaria - continua il relatore - a spingere in questa direzione, ma ad essa conducono anche i fenomeni di innovazione finanziaria, con i conseguenti problemi di indebolimento delle tradizio-

nali distinzioni tra attività bancaria e attività degli intermediari finanziari.

Rileva, poi, come ormai da tempo sia stata acquisita la consapevolezza che il sistema bancario pubblico italiano difficilmente potrebbe affrontare con piena adeguatezza di strumenti il mutato contesto competitivo, stanti le serie limitazioni alla sua operatività che provengono da una struttura istituzionale obsoleta e che, di fatto, vietano ad esso l'assunzione di modelli organizzativi e di criteri di funzionamento più efficienti. Peraltro - continua il relatore - l'attuale struttura della banca pubblica, impedendo o limitando la possibilità di reperire capitale di rischio sul mercato (rendendo di fatto poco praticabili le possibilità di concentrazioni attraverso fusioni finalizzate al raggiungimento di dimensioni aziendali adeguate al contesto internazionale ed escludendo la presenza di soci forniti di capacità imprenditoriali in grado di perseguire obiettivi di maggiore efficienza) pone il sistema in condizioni di grave inadeguatezza rispetto al nuovo scenario.

L'introduzione da parte dell'Autorità creditizia di coefficienti di adeguatezza patrimoniale ha fornito - a suo avviso - una precisa base analitica e quantitativa alle precedenti osservazioni, mostrando come la necessità di ricapitalizzazione del sistema bancario pubblico sia ineludibile ed urgente, ma contrastante con le concrete possibilità di dare ad essa seguito. Pertanto, il relatore rileva come l'innegabile legame tra crescita dimensionale e profittabilità, risulti per il sistema delle banche pubbliche come un nodo da sciogliere attraverso una struttura istituzionale diversa da quella attuale. Tale situazione appare nella sua piena problematicità se si tiene presente che il settore creditizio pubblico rappresenta ben il 65 per cento dell'intero sistema bancario italiano.

Dopo aver ricordato che in sistemi creditizi di altri paesi comunitari è già da tempo in atto un processo tendente a rendere omogenee le strutture dei diversi tipi di soggetti esercenti il credito, il relatore sottolinea che la soluzione proposta dal disegno di legge in esame, al fine di superare i limiti dell'attuale configurazione giuridica degli istituti di credito pubblici, si caratterizza per l'adozione del modello della società per azioni di diritto comune anche per le banche pubbliche. A favore di questa soluzione milita, in primo luogo, la considerazione che la forma societaria risulta la più idonea per l'esercizio dell'attività di impresa, soprattutto per la maggiore snellezza operativa che il modello societario consente di ottenere, nonchè per la maggiore certezza in tema di responsabilità degli amministratori, per le garanzie nei confronti dei terzi, oltre che per la possibilità di fare ricorso al risparmio allo scopo di accrescere il proprio capitale di rischio. Considerando, inoltre, che la società per azioni costituisce il modello istituzionale più simile a quelli presenti sui mercati internazionali, non sembrano possibili dubbi circa la correttezza dell'impostazione generale del provvedimento in discussione.

Prima di intraprendere l'esame delle soluzioni adottate per tradurre in concreto i principi testè enunciati, il relatore fornisce alcuni chiarimenti in merito ad una serie di problemi di portata generale: in primo luogo, va osservato che la trasformazione degli enti pubblici

creditizi in società per azioni non viene posta come obbligo, bensì come facoltà offerta alla scelta dei singoli enti. In questo senso, si è inteso rispettare l'autonomia decisionale dei responsabili delle banche pubbliche relativamente ad una questione che riveste grande rilevanza strategica. Inoltre sottolinea come tale possibilità di trasformazione societaria apra un nutrito ventaglio di questioni relativamente agli assetti proprietari delle nuove società e ricorda che ad una di tali questioni la Camera dei deputati ha inteso dare soluzione affermando il principio che la maggioranza delle azioni deve restare, salvo casi eccezionali, in mano pubblica.

Successivamente il presidente Berlanda passa ad illustrare i singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 dispone in materia di fusioni, trasformazioni e conferimenti effettuabili da parte delle banche pubbliche. In particolare, allo scopo di favorire l'adozione del modello delle società per azioni, il comma 1 consente agli enti creditizi pubblici di adottare tale modello societario, nonché di effettuare fusioni con altri enti creditizi, pubblici o privati, a condizione che dette operazioni diano vita a società per azioni.

A commento del primo articolo il relatore formula essenzialmente due osservazioni. In primo luogo, ci si può chiedere se abbia senso pensare che l'adozione del modello della società per azioni (di cui non può venire messa in discussione la necessità) possa essere subordinato ad una decisione autonoma degli organi degli enti creditizi pubblici. Infatti, è pur vero che porre l'obbligo di trasformazione in società per azioni potrebbe sembrare lesivo della autonomia imprenditoriale, ma sembra che questo principio di autonomia debba comunque potersi piegare di fronte ad un interesse pubblico che ravvisa nell'adozione del modello societario un obiettivo di efficienza e di sviluppo.

Collegata a questa prima osservazione vi è la seconda, relativa all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio dei progetti di ristrutturazione aziendale: se tale procedura sembra trovare fondamento nel caso di fusione e, forse, di conferimento, meno giustificata pare per i casi di semplice trasformazione, poichè una volta definiti per legge i parametri univoci e cogenti per effettuare tale processo e, considerato che l'Autorità creditizia è comunque titolare di un potere di vigilanza discrezionale, potrebbe sembrare improprio scomporre in una molteplicità di decreti di approvazione quanto per legge viene comunque già definito come obiettivo desiderabile per tutte le banche pubbliche, e cioè la loro trasformazione in società per azioni.

La complessa materia delle modalità di attuazione dei processi appena illustrati viene disciplinata dall'articolo 2 con il quale il Governo viene delegato ad emanare le norme secondo le quali dette operazioni dovranno essere condotte.

Dopo aver illustrato il contenuto di tale articolo, il relatore sottolinea come tra i molti aspetti procedurali e derogatori del codice civile in esso contenuti il punto più rilevante sia rintracciabile alla lettera d) del comma 1, ove si delega il Governo ad emanare una disciplina intesa a garantire la permanenza in mano pubblica del controllo delle banche appartenenti allo Stato. In deroga a tale

principio, si prevede che eventuali vendite di banche pubbliche possano essere realizzate «in casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse».

Il presidente Berlanda afferma, anzitutto, che tale deroga al principio della conservazione della proprietà pubblica è gravata da tali e tanti limitazioni da sembrare priva di ogni possibile riscontro effettuale, risultando tutt'al più una concessione puramente formale a chi vedrebbe con favore una maggiore libertà di dismissione nei riguardi delle società derivanti dalla trasformazione di enti creditizi pubblici. Inoltre, egli nota che le condizioni della deroga si realizzerebbero solo in capo ad istituti di dimensioni molto rilevanti, con le evidenti complicazioni che tale eventualità comporterebbe.

Un ulteriore motivo di forte perplessità concerne - ad avviso del relatore - la reale appetibilità per gli investitori, che verranno sollecitati nei casi di collocamento sul mercato, dei titoli emessi da imprese il cui controllo sia riservato per legge alla proprietà pubblica, e la cui vendibilità risulti subordinata alla congerie di limitazioni di cui si è detto. Per gli investitori, infatti, non solo rileva che la società che offre i suoi titoli sia in equilibrio di gestione ed esprima un *management* qualificato, ma conta altresì il fatto che il capitale di comando possa mutare e che il gruppo di controllo possa sostituire rapidamente gli amministratori, ove necessario.

In stretto collegamento a quanto detto finora deve essere visto quanto disposto dalla lettera e) del comma 1, dove per gli eventuali collocamenti sul mercato di azioni delle banche pubbliche trasformate in società per azioni, ferma restando la possibilità di cedere pacchetti azionari a trattativa privata, si rimanda all'applicazione delle norme sulle offerte pubbliche. A tale riguardo, il presidente Berlanda osserva che, mentre risulta estremamente significativa l'indicazione del ricorso al mercato del risparmio al fine di raccogliere capitale di rischio, ci si trova comunque a dover invocare una procedura - quella appunto dell'offerta pubblica di vendita - che risulta in larga misura carente per la mancata approvazione del disegno di legge licenziato dal Senato fin dal giugno 1988. In effetti, una trasformazione nel senso dell'efficienza e della trasparenza del sistema bancario pubblico va necessariamente a sollecitare mutamenti analoghi per il mercato mobiliare, la cui necessità e urgenza appaiono in modo palese.

Passando all'articolo 3 del provvedimento, il relatore ricorda che esso dispone in materia di rapporti previdenziali riguardanti i dipendenti degli enti creditizi pubblici, indipendentemente dall'effettuazione delle operazioni di riorganizzazione da parte di questi ultimi. A questo riguardo, il disegno di insieme è quello di far confluire le varie gestioni dei trattamenti obbligatori di pensione esonerativi o esclusivi, che attualmente caratterizzano gli enti creditizi pubblici, entro la gestione dell'INPS.

Se l'obiettivo di fondo, quello cioè di omogeneizzare il regime previdenziale dei dipendenti bancari allo scopo di favorire la parità concorrenziale degli operatori, è pienamente condivisibile, il relatore osserva tuttavia che ciò non esclude un giudizio fortemente negativo

sulle situazioni di inefficienza che, almeno per alcuni casi, motivano nel concreto tale trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per i dipendenti di enti creditizi pubblici finora dalla stessa esentati. Dopo aver illustrato dettagliatamente il meccanismo attraverso il quale verrà attuato tale trasferimento all'INPS - presso cui verrà istituita una gestione speciale ove verranno iscritti i dipendenti degli enti creditizi pubblici - rileva che, affinché la costruzione descritta risulti finanziariamente equilibrata, è necessario che il rapporto occupati-pensionati sia favorevole, il che significa che i contributi ordinari annualmente versati dovranno essere pari o superiori alle prestazioni pensionistiche ordinarie da corrispondere su base annua e che lo stesso dovrà verificarsi per il trattamento integrativo.

Successivamente, avendo fornito una serie di dati messi a disposizione della Banca d'Italia - la quale peraltro esclude ipotesi di squilibrio per la gestione speciale costituita presso l'INPS, con parziale eccezione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia - il presidente Berlanda afferma che le norme in materia previdenziale appena esposte richiedono comunque un'attenta valutazione della loro incidenza sui conti dell'INPS in termini di maggior debito di sicurezza sociale.

Dopo aver illustrato le disposizioni contenute nell'articolo 4, in materia di ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, per le quali si prevede una spesa di 1.800 miliardi di lire per il quinquennio 1990-1994, sottolinea l'estrema importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5, con le quali si delega il Governo a disciplinare la vigilanza del gruppo creditizio. Il significato sostanziale della norma risiede nel riconoscimento che le distinte unità operative realizzano un unico disegno imprenditoriale e nell'individuazione della capogruppo quale referente per l'intero gruppo ai fini della vigilanza consolidata.

Il punto più rilevante - ad avviso del relatore - consiste nello stabilire i criteri in base ai quali un gruppo societario possa essere definito gruppo creditizio e, quindi, assoggettabile alle disposizioni del citato articolo 5: in questo senso, il comma 1, lettera a) chiarisce che il gruppo creditizio deve essere individuato sulla base dell'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o controllati e sulla base della natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società consociate.

Dopo aver affermato che non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che un gruppo alla cui testa ci sia una banca e in cui le consociate svolgano attività finanziaria o strumentale debba essere definito gruppo creditizio, illustra la soluzione data dal provvedimento nel caso in cui tali condizioni non si verificano: in questa ipotesi, si dispone che il gruppo debba essere considerato creditizio nel caso in cui una o più banche, che si trovino in posizione di controllate, detengano una quota del mercato nazionale pari o superiore all'1 per cento dei depositi e degli impieghi con la clientela o se l'attivo del gruppo sia rappresentato, almeno per la metà, da attività riferibili agli enti creditizi in parola.

Dopo aver dettagliatamente illustrato i criteri sulla base dei quali dovranno essere successivamente emanate le norme delegate in materia di disciplina di gruppi creditizi, il relatore si sofferma, in particolare,

sulle disposizioni concernenti le modalità di gestione dei diversi stati di crisi di un gruppo.

L'idea di vigilanza che da queste norme emerge sembra eccedere in misura molto significativa le funzioni di indirizzo, di garanzia e di controllo relative al sistema bancario, ampliandone notevolmente la nozione, almeno nelle situazioni di crisi, e segnando al tempo stesso - a suo avviso - una netta inversione di rotta rispetto a quanto negli ultimi anni il Parlamento su tali questioni è andato dibattendo e disciplinando.

Richiamato brevemente l'articolo 6, che fissa in tre mesi il termine entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti delegati, il presidente Berlanda passa ad esaminare l'articolo 7, nel quale viene definito il particolare regime tributario che si applicherà alle banche pubbliche che procedano alle operazioni di cui all'articolo 1 entro il biennio successivo all'entrata in vigore della legge. In linea di principio a dette operazioni verrà assicurata una sostanziale neutralità fiscale, mentre si intende concedere uno sgravio delle imposte dirette per i soli casi di aggregazione tra le aziende di credito a breve. Tale obiettivo di neutralità fiscale verrebbe raggiunto con una serie di agevolazioni - delle quali il Presidente dà un'ampia e dettagliata illustrazione - attinenti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, all'INVIM e all'imposta sui redditi (sempre strettamente collegate alle operazioni di fusione, trasformazione e conferimento di cui all'articolo 1). Una serie di sgravi fiscali vengono, invece, concessi nei casi di fusione o conferimento tra aziende di credito a breve, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 1, ma a condizione che tali operazioni diano luogo a fenomeni di concentrazioni.

In conclusione le norme fiscali non riguardano solamente la trasformazione di enti creditizi pubblici - che non comporterebbero perdite di gettito, poichè tali fenomeni non si verificherebbero senza l'approvazione del provvedimento in esame - ma anche altre fattispecie, che rendono necessaria una stima dell'eventuale perdita di gettito che tale regime agevolativo comporterebbe. In questo senso, secondo informazioni assunte presso la Banca d'Italia, ipotizzando che proceda ad operazioni di fusione con imprese di maggiori dimensioni il 10 per cento del sistema creditizio (pari in termini di depositi ed impieghi a 95 mila miliardi di lire), si determinerebbe un risparmio fiscale per le imprese pari a circa 530 miliardi per le imposte dirette ed a circa 80 miliardi per le imposte indirette; sempre la Banca d'Italia - continua l'oratore - ritiene che non ci si debba attendere una perdita di gettito fiscale, almeno in termini strutturali e ricorrenti e che i recuperi di efficienza delle banche incorporate e la possibilità di ricorrere al mercato dei capitali produrrebbero aumenti del reddito tassabile e, quindi, un incremento del gettito erariale stimabile in circa 150 miliardi di lire l'anno.

Successivamente il relatore ricorda come, all'atto dell'approvazione da parte della Camera del provvedimento in esame, il Ministro del tesoro abbia dichiarato che esso costituisce il fatto più importante per il sistema creditizio italiano dalla legge bancaria del 1936; tale affermazione, benchè corretta, merita tuttavia - a suo avviso - una qualche integrazione con particolare riferimento alla necessità di dare completamento al sistema del mercato finanziario nel suo complesso: si riferisce,

in particolare, all'impossibilità di pensare il gruppo polifunzionale senza la presenza delle società di investimento mobiliare e senza una moderna disciplina delle offerte pubbliche di acquisto che pure il provvedimento in esame richiama.

In definitiva, il presidente Berlanda ritiene che il giudizio complessivo sul provvedimento, preso atto della sua rilevanza generale, vada comunque meglio specificato su alcuni punti emersi nel corso dell'illustrazione dell'articolato. In particolare, egli afferma che non pare convincente la libertà attribuita agli enti creditizi pubblici di scegliere se effettuare o meno i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 1, e ciò proprio in ragione dell'importanza che questi stessi processi rivestono per lo sviluppo del sistema creditizio italiano.

In secondo luogo, al relatore non appare convincente l'affermazione assoluta, ed in definitiva incongrua, del principio della permanenza della proprietà pubblica relativamente alle società bancarie derivanti da dette operazioni, e ciò non tanto per contrapposizione astratta di principi, quanto per le considerazioni concrete circa la minor facilità di reperimento di capitali sul mercato da parte di enti a proprietà bloccata per legge.

Il relatore ritiene che altre perplessità e dubbi possono ancora essere avanzati sia su alcuni aspetti della vigilanza sul gruppo creditizio, la quale assume un'estensione ed un significato che paiono eccessivi, sia sul trasferimento a carico dell'INPS di una situazione previdenziale pesantemente deficitaria provocata dalle banche pubbliche dotate di autonomi fondi esclusivi o esonerativi.

In conclusione, il presidente Berlanda si sofferma brevemente sugli altri provvedimenti di iniziativa parlamentare presentati al Senato durante la corrente legislatura e che, riguardando questioni analoghe o affini a quelle contenute nel provvedimento in esame, mostrano come il Senato abbia da tempo presenti le questioni di cui oggi discutiamo: segnatamente, egli si riferisce al disegno di legge n. 381, dei senatori Patriarca ed altri, concernente la ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, nonché al disegno di legge n. 2179, dei senatori Vitale ed altri, recante norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevanti dimensioni.

Senza entrare nel merito dei provvedimenti citati, dà atto ai presentatori di aver saputo cogliere e porre all'attenzione del Senato importanti necessità del sistema bancario italiano.

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, il relatore suggerisce che la Commissione avvii un approfondito dibattito sul provvedimento in esame per potere arrivare rapidamente all'approvazione dello stesso.

Ha quindi la parola il sottosegretario SACCONI, il quale esprime, anzitutto, parole di sentito ringraziamento nei confronti del presidente Berlanda che ha onorato la rilevanza del provvedimento con una relazione di grande profondità analitica e che risulterà di estremo ausilio per il prosieguo del dibattito.

Il Sottosegretario afferma, poi, che il Governo attribuisce assoluta priorità al provvedimento che fornisce una soluzione valida ed equilibrata ad alcuni urgenti problemi del settore creditizio quali, in

particolare, la frammentazione e la rigidità delle istituzioni che lo compongono, soprattutto, a causa della proprietà pubblica della maggior parte di esse.

Successivamente, esprime un giudizio globalmente positivo sul rapporto esistente tra patrimonio e attività bancaria all'interno del settore del credito, ma riconosce che esistono ancora ambiti di eccessiva sottocapitalizzazione rinvenibili, in particolare, negli istituti creditizi di carattere locale. Il problema dimensionale - continua il Sottosegretario - va identificato quale mero strumento per perseguire la più ampia finalità di fornire servizi altamente qualificati in un contesto di economia locale; ciò significa che occorrerà sviluppare i servizi a più alto valore aggiunto soprattutto nei numerosi sottomercati creditizi che sono meno contendibili, in un contesto di concorrenzialità europea, nella misura in cui si ridefinisce l'azienda di credito accrescendola dimensionalmente.

Il sottosegretario Sacconi ritiene, poi, di poter svolgere alcune considerazioni sulle problematiche principali evidenziate nell'ampia relazione del Presidente. In primo luogo, dichiara che il Governo non vedrebbe sfavorevolmente l'inclusione di una previsione obbligatoria per quanto riguarda le trasformazioni in società per azioni; tuttavia, se non c'è dubbio che il legislatore è nella condizione giuridica di operare questa scelta, il problema che si pone è quello di accertare una inequivoca volontà politica in tal senso. A suo parere, comunque, la presenza dei numerosi incentivi alla trasformazione societaria, dovrebbe favorevolmente innescare tale processo, sollevando eventuali resistenze da parte degli operatori.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni tendenti a preservare il controllo pubblico, diretto o indiretto, delle società per azioni bancarie, che nasceranno dai processi di riorganizzazione (articolo 2, comma 1, lettera d), il Sottosegretario ricorda che i vincoli, ivi previsti, sono comunque derogabili, sia per ragioni di carattere peculiare, che per finalità di interesse pubblico, quali possono essere quelle recate dal bilancio dello Stato. A tal proposito, occorrerà comunque porre attenzione al rischio - già richiamato dal relatore - che, precludendo la possibilità di poter incidere o controllare la gestione della società bancaria, assumendone una posizione di controllo diretto o indiretto, venga inibito l'interesse degli operatori privati ad acquisire partecipazioni nel settore creditizio.

In conclusione, il sottosegretario Sacconi, dopo aver auspicato una pronta approvazione del disegno di legge n. 2217, si riserva di apportare, nel prosieguo del dibattito, ulteriori osservazioni sul merito del provvedimento, dichiarandosi peraltro disponibile a fornire ampia documentazione informativa relativamente alla nuova disciplina del sistema bancario che si verrebbe a delineare sulla base della presente legge, nonché relativamente alle fasi di attuazione delle deleghe legislative in essa contenute.

Infine, ribadisce l'estrema importanza che il Governo annette al provvedimento ed alle singole disposizioni in esso contenute (in particolare quelle relative alla disciplina previdenziale dei dipendenti bancari), frutto peraltro di meditate concertazioni, precisando che la mancata approvazione soprattutto di queste ultime imporrebbe al

Governo stesso di rinunciare all'ulteriore seguito del provvedimento nel suo complesso.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il senatore CAVAZZUTI il quale dichiara di concordare con la proposta del relatore Beorchia di includere, tra le direttive da recepire con la legge comunitaria per il 1990, quella relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (Direttiva 88/627/CEE). A tal proposito, l'oratore ricorda che la legge n. 216 del 1974 già regola in parte questa materia, ma in maniera assai meno stringente di quanto non faccia la citata direttiva. Mentre, infatti, la citata legge n. 216/74 prevede un termine di trenta giorni per la richiesta comunicazione alla Consob, la direttiva 88/627 riduce questo periodo a sette giorni prevedendo, peraltro, che la medesima comunicazione venga data anche al pubblico. La differenza sostanziale però - continua l'oratore - è quella relativa ai criteri con cui vengono individuati gli elementi identificativi di una partecipazione rilevante in una società quotata in Borsa: mentre, infatti, la legge n. 216/74 fa riferimento al capitale sociale, la direttiva considera una più ampia serie di situazioni molto più specifiche, quali, ad esempio, i patti parasociali e di sindacato. In conclusione, con riferimento anche alla possibilità che tali disposizioni trovino applicazione nei confronti del settore creditizio, per il quale si sta predisponendo una particolare disciplina che prevede la trasformazione in società per azioni delle banche pubbliche e la possibilità di alienazione delle stesse ad operatori privati, il senatore Cavazzuti reputa assolutamente necessario che la direttiva 88/627 venga recepita con il disegno di legge n. 2148: a questa condizione, egli subordina il proprio parere favorevole sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione finanze e tesoro.

Ha, quindi, la parola il sottosegretario SACCONI, il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni svolte dal relatore Beorchia sull'articolo 17, comma 2, concernente i poteri di vigilanza nei confronti del settore bancario. Egli afferma che tale articolo si riferisce alla vigilanza consolidata di tutte le attività di tipo bancario indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del consiglio CEE n. 89/646 in materia creditizia. Pertanto, l'affermazione giuridica che l'Autorità centrale creditizia ha poteri sulle attività consolidate del gruppo quando queste siano interconnesse e siano relative al settore del credito, non significa estendere tale vigilanza alle singole attività: in tal senso, non sorgerebbe il paventato conflitto tra questo tipo di controllo e quello che si sta configurando in sede di esame del disegno di legge sulle società di investimento mobiliare.

Interviene, quindi, il relatore BEORCHIA il quale dichiara, in primo luogo, di concordare con le osservazioni del senatore Cavazzuti che trovano, peraltro, adeguata rispondenza nella proposta di parere da lui predisposta. Egli dichiara, peraltro, di condividere l'osservazione svolta dal presidente Berlanda sull'articolo 7, relativo ai soggetti abilitati alla certificazione dei bilanci, la cui formulazione appare soddisfacente al punto che, se dovesse formare oggetto di modifica da parte della Commissione di merito, occorrerebbe riaprire il dibattito sulla questione. Successivamente, il relatore presenta una proposta di emendamento - da includere nel parere da rendere alla 1^a Commissione - aggiuntivo di un articolo 30-bis e volto a sostituire l'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, recante modificazione al regime fiscale degli spiriti. La previsione di tale norma - continua l'oratore - è resa necessaria avendo avuto inizio in sede comunitaria una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per aver posto ostacoli all'importazione di bevande alcoliche, violando in tal modo gli articoli 30 e 36 del trattato CEE. Le misure poste in essere dalla legge n. 213, nonchè i decreti ministeriali del 1981 e del 1982, regolano la misura della cauzione richiesta per l'acquisto dei contrassegni di Stato. L'importo di tale cauzione è calcolato in misura dell'imposta gravante sull'intera quantità di prodotto da importare, considerato ad una gradazione alcolica di 70 gradi, anche se trattasi di prodotto avente una gradazione effettiva inferiore. Per meglio adeguare la previsione normativa alle norme contenute nell'articolo 30 del trattato CEE, l'emendamento stabilisce al comma 2 che il contenuto alcolico, sul quale la cauzione per il rilascio dei contrassegni di Stato viene commisurata, non deve essere inferiore a 40 gradi.

In conclusione, il relatore Beorchia, dopo aver ricordato che con l'emendamento in questione vengono inoltre stabilite alcune disposizioni che armonizzano la normativa interna a quella comunitaria in ordine alla problematica degli esoneri dalla presentazione della cauzione in parola, afferma che le misure recate dal medesimo emendamento non dovrebbero comportare alcuna variazione di gettito, in quanto gli importi cauzionali vanno restituiti agli operatori una volta accertata la regolare introduzione del prodotto nel territorio dello Stato.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2259)

(Esame e rinvio)

Il relatore BEORCHIA riferisce sul provvedimento, sottolineando come il decreto-legge in esame sia la reiterazione del precedente decreto-legge n. 40 del 1990, non convertito in tempi utili dal Parlamento, che a sua volta rappresentava la reiterazione del decreto-

legge n. 414 del 1989, approvato dal Senato ed anch'esso non convertito nei termini costituzionalmente stabiliti. Tutto ciò a suo avviso comporta notevoli problemi per i contribuenti, anche in occasione della scadenza del prossimo termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e non rappresenta certo un modo per semplificare il rapporto tra fisco e cittadino.

Il relatore dichiara poi che si soffermerà, nel corso della propria esposizione, sugli aspetti innovativi del decreto-legge in esame, rispetto al testo del decreto-legge n. 414, a suo tempo approvato dal Senato.

Una prima novità è rappresentata dalla disciplina della deducibilità dal reddito degli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, deducibilità che viene ammessa nei limiti dei redditi dichiarati dei terreni, a partire dai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1989, così innovando rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 414 del 1989, la quale stabiliva tale indeducibilità anche per i contratti stipulati anteriormente alla predetta data, pur se con una certa gradualità.

Un'altra novità è quella costituita dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f) in relazione alle quali è stabilito che non sono produttivi di reddito da fabbricati le costruzioni rurali abitate da persone addette alla coltivazione e alla conduzione dell'attività agricola, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano corrispondenti alle esigenze di tale attività (viene, quindi, meno il requisito dell'essere effettivamente addetti alla coltivazione del fondo).

Una particolare novità che suscita tuttavia alcuni dubbi interpretativi è quella introdotta nelle lettere g) ed h) del comma 1, dell'articolo 1, riguardante la locazione finanziaria di beni immobili-strumentali per l'esercizio di arti o professioni. Viene infatti prevista la indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria dei beni in questione, sopprimendo un periodo del comma 2 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi. Se non fosse per il fatto - continua il relatore - che la soppressione interviene in un quadro normativo nel quale è evidente l'obiettivo di reperire materia imponibile, sarebbe possibile ritenere che l'abrogazione del suddetto periodo tenda ad eliminare i limiti minimi di durata del contratto di *leasing* immobiliare (otto anni). L'intento dell'estensore della norma emerge invece più chiaramente dalla modifica introdotta dalla successiva lettera h) che stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria. Rimangono quindi da chiarire i criteri di deducibilità nel caso di beni immobili utilizzati esclusivamente come strumentali nell'esercizio di arti o professioni. Il Governo dovrebbe tuttavia considerare se la introduzione di tale indeducibilità non renda necessario prevedere una qualche norma che renda più flessibile tale disciplina, individuando una opportuna normativa per i contratti già stipulati.

In tema di ammortamenti il provvedimento in esame non reca più la previsione concernente l'ammortamento per dodicesimi nel caso di beni entrati in funzione nel corso di esercizio. In particolare, con riferimento all'ammortamento anticipato, la lettera i) del comma 1, dell'articolo 1, ripropone le disposizioni già contenute nei precedenti

decreti-legge relative alla riduzione della misura dell'ammortamento anticipato. Tuttavia vengono introdotte delle modifiche per quanto riguarda i beni usati, per i quali l'ammortamento anticipato può essere effettuato una sola volta nell'esercizio in cui essi sono entrati in funzione; tale modifica entra in vigore dal periodo di imposta relativo all'anno 1990. Infatti, in via transitoria, per il 1989 si è preferito opportunamente, con le disposizioni recate all'articolo 14, mantenere ferma l'applicazione del regime previsto dal precedente decreto, al fine di non alterare i riferimenti normativi presi a base per la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi.

Si sofferma poi sulle novità introdotte nell'articolo 1, commi 3, 5 e 7, riguardanti, rispettivamente, un'ipotesi di sanatoria nei casi di variazioni in aumento delle qualità di coltura non denunciate nei periodi di imposta in cui sono avvenute, lo slittamento al 31 dicembre 1991 del termine per l'iscrizione delle costruzioni rurali al catasto edilizio urbano e varie convenzioni con professionisti per l'aggiornamento del catasto; illustra altresì le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), e commi 2 e 3, tendenti ad eliminare alcune incertezze interpretative con riferimento all'individuazione degli immobili da considerare quali beni relativi all'impresa, con particolare riferimento alle imprese individuali. Sempre all'articolo 2, comma 6, vengono reintrodotti particolari agevolazioni fiscali ai fini INVIM, nel caso di conferimento di aziende agricole in società.

L'articolo 3, commi 4 e 5, continua il relatore, definisce la base imponibile dell'applicazione dell'IVA nel settore delle cooperative edilizie, stabilendo la riduzione delle somme versate dai soci fino al 31 dicembre 1989, nonché la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e relativa alle prestazioni rese ai soci da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

I commi 9 e 10 dell'articolo 3 tendono invece ad eliminare alcune incongruenze nell'applicazione della normativa IVA nel settore dell'editoria. In particolare, viene chiarito quali beni debbano essere considerati supporti integrativi, ai quali applicare quindi l'aliquota ridotta del 4 per cento.

Una norma particolarmente rilevante è quella contenuta nel comma 13 dell'articolo 3, che risolve un'annosa questione interpretativa sorta intorno all'imponibilità o meno, ai fini IVA, di alcune prestazioni di servizio nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine, definendo, appunto, la non imponibilità di tali operazioni.

L'articolo 5, prosegue il relatore, riguarda una serie di disposizioni volte ad eliminare il microcontenzioso tributario, liberando di conseguenza le commissioni dalla trattazione di pratiche di scarso valore, per esaminare e definire quelle di maggiore rilevanza fiscale. Per quanto riguarda poi il nuovo regime di iscrizione provvisoria dell'IVA e delle imposte dirette a seguito di pronunce delle varie commissioni tributarie, auspica che si addivenga ad una soluzione che veda l'iscrizione di tali tributi nella stessa misura.

Dopo aver illustrato brevemente alcune altre disposizioni contenute nel provvedimento e riguardanti sostanzialmente proroga dei termini di applicazione di norme già esistenti, il relatore si sofferma ad illustrare le

disposizioni dell'articolo 12 che stabiliscono, ai commi 1, 2 e 3, la soppressione o la riduzione delle disponibilità finanziarie esistenti su fondi attualmente non operativi, al comma 4, l'elevazione dei limiti di spesa di competenza degli intendenti di finanza, ai commi 5 e 6 la definizione dei criteri per la elevazione della misura dei canoni di concessione demaniale e degli altri diritti dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato e di quelli relativi alle concessioni riguardanti il demanio marittimo.

L'articolo 13, infine, introduce una serie di agevolazioni per il settore dell'autotrasporto, attraverso la concessione di un credito di imposta da far valere ai fini del pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Vengono inoltre elevati gli importi previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentata, a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci.

In conclusione il relatore Beorchia ritiene di doversi esprimere favorevolmente sul complesso del decreto-legge, pur sottolineando le osservazioni da lui precedentemente evidenziate, che riguardano, in particolare, una chiarificazione del regime fiscale della locazione finanziaria di beni immobili per gli esercenti arti o professioni, l'equiparazione tra imposte dirette ed IVA per quanto concerne l'iscrizione e il pagamento provvisorio delle imposte, nonché un aumento dei limiti previsti per la definizione delle pendenze tributarie in sede di contenzioso, dato che quelli attuali non sembrano funzionali allo scopo perseguito. Infine il relatore dichiara di dover prospettare agli altri commissari ed al Governo l'eventuale inserimento nel decreto-legge in esame di una norma che preveda, per i professionisti, un'opzione a favore del regime ordinario, dopo l'introduzione del sistema dei coefficienti presuntivi di reddito.

Il presidente BERLANDA sottolinea come la Commissione debba procedere, in tempi rapidi, all'esame del provvedimento, in quanto lo stesso sarà probabilmente calendarizzato nella settimana immediatamente successiva a quella dello svolgimento dei referendum, essendo quella immediatamente precedente non utile al fine dell'esame stesso, poichè interverrà una sospensione dei lavori parlamentari; in pratica, continua il Presidente, la Commissione dovrà completare l'esame del provvedimento nel corso della prossima settimana, per cui sarebbe opportuno, intanto, fissare il termine della presentazione di eventuali emendamenti per il prossimo martedì 22 maggio.

Conviene la Commissione su tale ultima proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

234^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

Intervengono i sottosegretari di stato per le finanze De Luca e Susi e per il tesoro Sacconi

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore CAVAZZUTI, il quale afferma, in primo luogo, che, a seguito di un'attenta lettura dell'articolo 19 (concernente criteri di delega per l'attuazione delle direttive sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ed, in particolare, del comma 1, lettera b), ritiene di dover segnalare un possibile equivoco che potrebbe sorgere dalla generica formulazione della citata disposizione. Essa, infatti, prevede tra l'altro - continua l'oratore - l'emanazione di disposizioni, anche mediante specifiche attribuzioni di facoltà alla Banca d'Italia, volte a fissare, in via generale, modalità e limiti ai quali le società di gestione devono attenersi nell'utilizzazione di tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari. Ad avviso del senatore Cavazzuti, sembrerebbe pertanto desumersi dalla citata norma l'intento di limitare, in qualche maniera, la possibilità per i fondi di investimento italiani di adottare tecniche e strumenti operativi peraltro già consentiti ad analoghi organismi di altri paesi.

In conclusione, l'oratore suggerisce che nel parere da rendere alla 1^a Commissione, venga evidenziata l'inopportunità di imporre a tali organismi di investimento collettivo limitazioni sul tipo di operazioni in valori mobiliari, ed in particolare su quelle a pronti e a termine, che essi possono porre in essere.

Successivamente, il senatore Cavazzuti formula un'ulteriore osservazione con riferimento al comma 1, lettera i) del medesimo articolo 19, il quale prevede un adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini, tra l'altro, della armonizzazione fiscale dei proventi da essi distribuiti. Tenuto conto che in tale disposizione non vengono precisati i criteri ed i principi direttivi (ed in particolare le aliquote e la base imponibile) sulla base dei quali emanare la delega ivi prevista, il senatore Cavazzuti ritiene che la citata norma dell'articolo 19 si configuri o come una delega che non potrà avere seguito (ed in questo

caso sarebbe inutile), oppure come una modifica surrettizia del trattamento fiscale dei fondi (ed in questo caso sarebbe più opportuno procedere con un provvedimento legislativo ad hoc). In ogni modo, conclude l'oratore, sarebbe opportuno segnalare il problema testè sollevato nel parere da rendere alla Commissione di merito.

Interviene, quindi, il sottosegretario SACCONI il quale, anzitutto, con riferimento alla prima osservazione svolta dal senatore Cavazzuti circa le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, lettera b), afferma che il senso di tale norma non è quello di limitare le potenzialità operative degli organismi di investimento collettivo, bensì, al contrario, quello di prevedere un meccanismo flessibile che consenta un continuo adeguamento e armonizzazione delle tecniche operative alla normativa comunitaria.

Con riferimento, poi, all'articolo 17, comma 2, il Sottosegretario precisa che il controllo di vigilanza su base consolidata è già contenuto nel diritto positivo (legge 17 aprile 1986, n. 114), per cui non pare corretto parlare di estensione delle competenze della Banca d'Italia (come adombrato nella proposta di parere del relatore Beorchia), bensì di una conferma delle potestà ad essa attribuite, che trovano ragione d'ampliamento, tra l'altro, nell'evoluzione dell'ordinamento comunitario nella materia dei fondi propri e, quindi, della capitalizzazione degli enti creditizi e delle attività da essi controllate.

Pertanto - continua il Sottosegretario - non appare contraddittoria la specifica disciplina di vigilanza sui singoli soggetti, per i quali rimangono impregiudicate le competenze e le potestà delle autorità preposte; ciò con riferimento anche alla normativa in divenire.

Preso atto della dichiarazione testè resa dal rappresentante del Governo, il relatore BEORCHIA dichiara di modificare la propria proposta di parere per tener conto delle precisazioni avute.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

(La seduta sospesa alle ore 16,30 è ripresa alle ore 16.50).

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274)
(Esame e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento con il quale vengono previsti quattro concorsi pronostici speciali del totocalcio in occasione dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990; parte dei proventi di tali concorsi, ed in particolare la quota prevista dall'articolo 3 della legge n. 555 del 1988, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano, verrà destinata, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio, alle società di calcio quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di

ristrutturazione degli stadi in occasione dei citati campionati mondiali di calcio del 1990.

Il relatore si sofferma dettagliatamente ad illustrare il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento, fornendo specifiche delucidazioni sul meccanismo di ripartizione dei proventi dei concorsi pronostici in questione tra i vari enti a cui spettano. Sottolinea poi come presso l'altro ramo del Parlamento sia stato introdotto un articolo 1-bis, il quale prevede che le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento (imposta sostitutiva), valutata in lire 80 miliardi per il 1990, e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono destinate, comunque in misura non inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Il decreto-legge non comporterà minori entrate a carico del bilancio del Stato.

Il relatore termina il suo intervento, sottolineando come nel provvedimento non sembrano essere previsti criteri specifici che tengano conto delle diversità degli interventi attuati nelle diverse città in relazione alle gare ivi previste: infatti, in alcuni casi sono stati costruiti nuovi stadi, mentre in altri sono stati ristrutturati stadi già esistenti con evidente maggior danno, in quest'ultimo caso, per le società di calcio.

Il senatore GAROFALO chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire cifre riguardanti le perdite subite dalle società di calcio, e gli importi che si prevede di incassare con i quattro concorsi pronostici previsti e quanto di tali incassi venga devoluto alle stesse società di calcio.

Il sottosegretario SUSI dichiara che fornirà tali chiarimenti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore GAROFALO, il quale sottolinea preliminarmente come la materia contenuta nel decreto-legge in esame sia già stata trattata dal Senato, una prima volta, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1897 e poi in occasione dell'esame del decreto legge n. 414 del 1989.

Un esame attento del contenuto del provvedimento in titolo mostra, ancora una volta, l'incapacità del Governo di impostare una politica fiscale organica e razionale: infatti, vengono attuati interventi disparati al solo fine di reperire maggior gettito. Preannuncia che i senatori comunisti, in occasione dell'esame del presente provvedimento, non

presenteranno emendamenti per quelle parti che comunque sono interessate dalla prossima dichiarazione dei redditi, in modo tale da non creare ancora maggior disagio ai cittadini contribuenti.

I senatori comunisti – continua l'oratore – individueranno invece alcuni punti specifici sui quali proporranno singoli emendamenti. Uno di tali punti riguarda la questione dei rimborsi IVA; il nuovo meccanismo previsto comporta un risparmio di circa 1.900 miliardi, ma rappresenta una vera e propria scorrettezza nei confronti dei contribuenti che hanno un diritto perfetto a veder corrisposti i rimborsi in questione. Altro problema è quello degli oneri deducibili per il lavoro autonomo, con particolare riferimento all'ineducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i professionisti; le nuove norme dovrebbero cominciare a produrre un gettito di 20 miliardi solo nel 1991 e, per lo stesso importo nell'anno seguente. Si tratta di importi molto esigui che non trovano contropartita nel cambiamento di un sistema consolidato di deducibilità, il quale dovrebbe essere salvaguardato almeno per i contratti già stipulati; sarebbe molto più produttivo avanzare ipotesi alternative nel settore del lavoro autonomo al fine di razionalizzare i relativi meccanismi impositivi, che scontano, tra l'altro, rilevanti benefici fiscali. Un ultimo punto su cui i senatori comunisti intendono fare una riflessione seria è quello riguardante la possibilità di introdurre meccanismi che incentivino i contribuenti poco solerti a quello che è stato definito un «ravvedimento operoso»; è ovvio che un'operazione di questo genere deve essere sufficientemente appetibile per il contribuente e deve puntare, contemporaneamente, all'obiettivo di incamerare maggior gettito, razionalizzando gli aspetti negativi del nostro sistema tributario.

Ha quindi la parola il senatore FAVILLA il quale sottolinea, in primo luogo, come il provvedimento in esame contenga norme che al di là della motivazione di reperire maggior gettito, non riescono tuttavia ad operare una razionalizzazione ed una semplificazione del nostro sistema tributario, caratterizzato invece da interventi continui e non legati tra loro da una logica fiscale coerente. Tutto ciò comporta uno spiacevole senso di disagio per il cittadino contribuente e per il sistema delle imprese, disagio che qualche volta trova espressione anche in manifestazioni politicamente rilevanti.

Anche dal punto di vista del gettito, l'obiettivo del reperimento di maggiori entrate per circa 15 mila miliardi nel triennio, sembra assai discutibile perchè tali risorse per la maggior parte sono costituite da slittamenti nel pagamento di debiti dello Stato nei confronti dei contribuenti: le entrate effettive ammontano probabilmente a non più di 3000 miliardi.

Il senatore Favilla si sofferma poi criticamente su alcuni aspetti del decreto-legge in esame come quello, per esempio, che riguarda la denuncia di variazione di coltura e la relativa denuncia al fisco che risultano alla fine essere assai complicate. Allo stesso modo, le nuove norme riguardanti l'ineducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i professionisti non sembrano essere inquadrare in una logica sistematica che permetta, tra l'altro, al contribuente di programmare correttamente le proprie attività ed i propri investimenti; nella materia

in questione sarebbe forse meglio stabilire dei criteri precisi, e magari anche più pesanti per i contribuenti, ma che tuttavia riescano a perseguire obiettivi di certezza delle disposizioni e di equità fiscale. Infine, le stesse norme per evitare il «microcontenzioso tributario» sembrano troppo blande rispetto all'obiettivo che le norme stesse si prefiggono.

Interviene successivamente il senatore BERTOLDI il quale, dopo aver indicato i dati quantitativi riguardanti l'arretrato delle pratiche del catasto terreni, si sofferma specificamente sulla situazione del catasto edilizio urbano: in questo settore sembra che esista un arretrato di circa 3 milioni e mezzo di volture non ancora effettuate e perlomeno altrettante pratiche di accatastamento di nuovi fabbricati. La situazione è resa poi ancora più critica dai molti condoni approvati negli ultimi anni. Per recuperare tale stato di arretrato - continua l'oratore - occorre semplificare ancora di più le procedure di accatastamento, anche prevedendo l'utilizzo di professionisti competenti del settore.

Interviene poi il senatore TRIGLIA il quale si sofferma criticamente sul contenuto dell'articolo 8, commi 1 e 2, in relazione ai quali si riserva di presentare eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA comunica che la seduta già convocata per domani, venerdì 18 maggio alle ore 9.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

185^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE**Covello ed altri: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Si passa all'esame degli articoli.

Il relatore MANZINI illustra gli emendamenti da lui predisposti al testo. Il primo sostituisce integralmente l'articolo 1 del disegno di legge, stabilendo che l'istruzione dei non vedenti si attua attraverso l'integrazione nella scuola ordinaria, con la dotazione di strutture specializzate approntate d'intesa tra la scuola, le USL, gli enti locali e i centri regionali istituiti con questo provvedimento. Non si ritiene opportuno affrontare in questo disegno di legge il problema più generale della completa integrazione degli handicappati nella scuola ordinaria, al quale dovrà essere dedicato un provvedimento *ad hoc*.

La senatrice CALLARI GALLI ritira gli emendamenti da lei presentati all'articolo 1, ritenendosi soddisfatta della proposta del relatore; infatti essa elimina la sovrapposizione di funzioni (istruzione ed assistenza), presente nel testo originario.

Il senatore BOMPIANI, pur condividendo l'opportunità di realizzare la completa integrazione degli handicappati nella scuola ordinaria, fa

presente che le particolari esigenze dei portatori di *handicap* impongono modifiche sostanziali dell'attuale sistema scolastico con la realizzazione di strutture apposite e la qualificazione di personale per l'assistenza, onde provvedere al supporto personalizzato. Se queste condizioni non si realizzano, in taluni casi è ancora preferibile all'integrazione nella scuola ordinaria, la struttura speciale. Ricorda infine che la Presidenza del Consiglio sta elaborando un organico piano di interventi a favore degli handicappati.

Il presidente SPITELLA osserva che la proposta del relatore ha in parte un valore programmatico, poichè non sempre esiste attualmente un'organizzazione scolastica capace di far fronte alla assistenza per i non vedenti, sia in ambito statale che nelle scuole non statali.

Il sottosegretario BROCCA condivide la proposta del relatore, ritenendo anch'egli opportuno rinviare ad un provvedimento *ad hoc* la trattazione del problema più generale dell'integrazione degli handicappati nella scuola ordinaria. Conviene, inoltre, con il senatore Bompiani che l'effettiva integrazione potrà realizzarsi soltanto con uno sforzo finanziario notevole, capace di modificare profondamente l'attuale organizzazione scolastica; assicura comunque che il Governo è particolarmente sensibile a tali problemi, considerato il loro grande valore sociale ed educativo.

Posto in votazione, l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, è approvato.

Il relatore MANZINI illustra quindi il suo secondo emendamento che prevede la trasformazione degli istituti per ciechi attualmente esistenti in enti regionali di diritto pubblico, con funzioni di centri per il sostegno educativo e rieducativo dei non vedenti. Tali centri avranno anche il compito di favorire la integrazione dei non vedenti nella scuola e nella società. Con l'emendamento si prevede inoltre il trasferimento dei patrimoni e delle funzioni degli istituti (compresi quelli soggetti a procedura di estinzione) ai nuovi enti regionali.

La senatrice CALLARI GALLI illustra un subemendamento all'emendamento del relatore, volto ad assicurare alle Regioni una certa discrezionalità riguardo alla trasformazione degli istituti in enti regionali.

Un altro emendamento mira a garantire, per la integrazione dei minorati della vista nella scuola, strutture e personale adeguati alle loro esigenze. Nei casi di particolare gravità, gli istituendi centri regionali, gli organi scolastici e le USL stipulano convenzioni plurilaterali per predisporre progetti educativi individualizzati.

Il relatore MANZINI ammette che il subemendamento pone un problema piuttosto rilevante, ma ritiene più rispondente alle esigenze degli istituti la sua proposta. Accoglie poi un suggerimento del senatore Bompiani in ordine alle forme di consulenza previste al comma 1 del proprio emendamento.

Riguardo poi all'altro emendamento della senatrice Callari Galli, richiama le osservazioni appena svolte sulla inopportunità di approfondire in questo provvedimento il problema più generale dell'integrazione degli handicappati nella scuola.

Il sottosegretario BROCCA, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni del relatore sugli emendamenti della senatrice Callari Galli, esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

Il presidente SPITELLA osserva che prevedere la trasformazione *tout court* degli istituti per ciechi in enti regionali potrebbe implicare problemi di costituzionalità, poichè alcuni di essi sono di natura privata e quindi non possono certo essere trasformati coattivamente in enti di diritto pubblico.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BOMPIANI (che propone di condizionare la trasformazione ad un'apposita richiesta dell'istituto), la senatrice CALLARI GALLI (che insiste sulla necessità di riservare alla Regione un potere discrezionale in materia) e il relatore MANZINI (che accoglie il suggerimento del senatore Bompiani).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)

(Parere alla 1^a Commissione) (Esame e rinvio)

Il presidente SPITELLA ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2148 è stato iniziato nella scorsa settimana dalla Sottocommissione pareri; tuttavia, per l'importanza della materia, da molte parti è stato richiesto di rimettere l'esame stesso alla Commissione in sede plenaria.

Il relatore BOMPIANI, premessi brevi cenni sulle finalità dell'importante proposta in esame, avverte che gli articoli che investono materie di competenza della Commissione sono il 5 (sul riconoscimento del titolo di architetto), il 6 (sulla specializzazione dei medici) e l'8 (sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore).

Nel rinviare alla bozza di parere da lui predisposta quale base per la discussione, dichiara di attendere informazioni dai Ministri competenti sull'articolo 5, che appare molto stringato.

Quanto all'articolo 6, esso affronta una materia di cui il Parlamento si è occupato intensamente fin dall'ottava legislatura allo scopo di dare attuazione nell'ordinamento italiano ad una direttiva comunitaria. Purtroppo la complessa vicenda - che ricorda brevemente - non si è conclusa positivamente, nonostante l'impegno delle Commissioni

istruzione e sanità, che pure nella scorsa legislatura erano giunte ad approvare un testo. Quest'ultimo, tuttavia, costituisce un prezioso punto di riferimento per integrare le due indicazioni contenute nell'articolo 6, che sono indubbiamente corrette ma di per sè insufficienti.

Propone quindi che nell'articolo vengano inseriti i seguenti ulteriori criteri di delega. I diplomi di specializzazione devono essere conseguiti presso le scuole di specializzazione universitarie. L'attività didattica e di tirocinio può interessare anche strutture assistenziali collegate all'università mediante convenzioni, purchè rispondenti a precisi requisiti. La tipologia e la durata delle scuole di specializzazione devono essere conformi alle norme comunitarie e comuni a più Stati, mentre per istituire scuole di tipologie diverse occorre il parere di un apposito comitato comunitario. Il numero totale delle borse deve essere commisurato alle specifiche necessità previste e la loro distribuzione deve rispondere a precisi criteri di programmazione. Il medico che si specializza non deve trasformarsi in lavoratore subordinato. La formazione specialistica deve essere a tempo pieno, con graduale assunzione delle funzioni assistenziali, e regolata da precise norme coordinate dal predetto comitato. La formazione degli specialisti deve essere indirizzata e verificata da un'autorità competente e indipendente. Devono essere definite la durata di validità del diploma e le modalità della sua riconferma. Infine nelle scuole devono prevedersi posti riservati a medici militari e medici dei paesi in via di sviluppo. Osserva poi che la copertura finanziaria predisposta dal Governo gli pare sufficiente.

Passando all'articolo 8, il relatore ne sottolinea l'importanza, poichè esso riguarda il riconoscimento reciproco di tutti i diplomi rilasciati al termine di corsi universitari (o comunque successivi alla scuola secondaria superiore) di durata almeno triennale. L'applicazione di tale articolo, peraltro, potrà dar luogo a delicati problemi, poichè la direttiva è ispirata al fondamentale principio della mutua fiducia fra gli Stati membri, ciascuno dei quali riconosce i diplomi rilasciati dagli altri. I principi attualmente vigenti in Italia, invece, sono ben diversi, dal momento che la Costituzione prevede l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni e per molte di queste l'iscrizione ad un apposito albo è requisito indispensabile. D'altra parte, vi è già il precedente rappresentato da alcune direttive concernenti i medici, che sono state recepite agevolmente, senza suscitare controversie. Sul piano dell'applicazione della direttiva, vi è il delicato problema di individuare le autorità competenti a regolamentare ed effettuare la prova attitudinale e il cosiddetto tirocinio di adattamento: è ragionevole pensare al Ministero dell'università, agli altri Dicasteri interessati e agli ordini professionali, ove esistenti.

Il ministro RUBERTI ritiene opportuno circoscrivere, per motivi di praticità, i criteri di delega relativi alla specializzazione dei medici, ed esprime perplessità circa la prevista autorità indipendente cui dovrebbe spettare la verifica sulla formazione dei medici specialisti.

Il ministro ROMITA, nel ricordare il principio generale del mutuo riconoscimento, osserva che un inserimento nella normativa di troppi

riferimenti ad istituti e procedure tipicamente italiane potrebbe suscitare rilievi in sede comunitaria.

Il presidente SPITELLA avverte che la seduta deve avere termine per i concomitanti impegni dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

172^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARIOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Nepi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver constatato la mancanza del numero legale per procedere alla discussione in sede deliberante, il presidente MARIOTTI rileva che difficilmente il numero legale potrà essere raggiunto tra un'ora in considerazione anche dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Propone pertanto di rinviare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 17,40***IN SEDE REFERENTE**

Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed ambientale (1897-quater), risultante dallo stralcio degli articoli 24, 26 e 27 del disegno di legge n. 1897 approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 1° febbraio 1990. Il presidente PAGANI, avuta notizia dell'invito del Ministro per i rapporti col Parlamento a ritirare gli emendamenti precedentemente presentati dal ministro Ruffolo, richiede al sottosegretario Angelini gli intendimenti del suo dicastero in merito. Al rappresentante del Governo si richiedono altresì chiarimenti sulla politica governativa in materia idrica, stanti le recenti dichiarazioni del Ministro del bilancio. Il Presidente fa inoltre notare la connessione materiale tra l'articolo 1 del disegno di legge in esame, concernente i canoni idrici, il disegno di legge in discussione presso l'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, in materia di acquedotti, e l'articolo 12, comma 5 del disegno di legge n. 2259. Il senatore FABRIS aggiunge a tale elencazione il disegno di legge Merli-ter, in quanto la gestione delle acque non comprende soltanto la politica acquedottistica ma anche quella della depurazione.

Risponde il sottosegretario ANGELINI, che prende atto dell'invito del ministro Sterpa a ritirare gli emendamenti presentati e si riserva di decidere dopo aver consultato il proprio dicastero. Condivide inoltre l'auspicio ad evitare una sovrapposizione di strumenti normativi in materia di canoni idrici, ipotizzando una diversificazione delle procedu-

re esperite che non determini alcuno stallo in una materia, quale la politica delle acque, che rappresenta una delle priorità del Governo.

Il presidente PAGANI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta. Concorda la Commissione.

Pecchioli ed altri: Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori (1457)
(Rinvio dell'esame)

Il senatore BOSCO, relatore alla Commissione, chiede il rinvio dell'esame. Concorda la Commissione.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928)
(Rinvio dell'esame)

Il senatore BOSCO, relatore alla Commissione, chiede il rinvio dell'esame. Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FABRIS richiede al rappresentante del Governo lo stato procedurale degli adempimenti connessi al programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente: ai sensi della legge n. 305 del 1989, infatti, il Ministro dell'ambiente dovrebbe acquisire i pareri della Conferenza permanente Stato-Regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia, previamente all'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Concordano il presidente PAGANI ed il senatore TRIPODI, mentre il senatore BOSCO fa rilevare le scadenze regolamentari e le priorità applicative che indurrebbero a non ritardare ulteriormente l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario ANGELINI replica assicurando che il Governo ha contestualmente attivato la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 305 del 1989, richiedendo nella giornata di ieri il parere della Conferenza Stato-Regioni.

La seduta termina alle ore 18.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente
MARZO

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARZO comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Andrea Cavicchioli in sostituzione del deputato Mauro Sanguineti, dimessosi. Rivolge quindi al deputato Cavicchioli un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

**ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DELL'ENTE AUTONOMO
MOSTRA D'OLTREMARE**

Il presidente MARZO invita il senatore Dujany a svolgere la sua relazione.

Il senatore DUJANY, relatore, ritiene che ai fini di una valutazione coerente ed attenta della relazione programmatica predisposta dall'ente, va rammentato che quest'ultimo fu istituito nel 1937 con scopi ed attività espositive, con particolare riferimento alla valorizzazione del lavoro in Africa e nel mondo, progressivamente mutate nel corso degli anni e degli eventi storici. Dopo sette anni di gestione precaria sotto l'aspetto istituzionale con ingenti danni al suo patrimonio, provocati dal sisma che colpì la regione e poi dall'occupazione dei padiglioni da parte di circa tremila terremotati, si è arrivati nel 1987 al riconoscimento nell'ambito delle partecipazioni statali, sanzionato dal parere favorevole della Commissione del 12 maggio 1988.

Le motivazioni di tale parere favorevole si fondavano sulla valutazione di non mandar disperso o consegnare alla speculazione privata l'immenso patrimonio immobiliare, valutato alcune centinaia di miliardi e con un ruolo strategico per la città di Napoli e l'area circostante.

Si ritenne giustamente che, a fronte della carenza strutturale in tutto il Mezzogiorno di strutture fieristiche e di servizi tecnologicamente adeguati per la diffusione dei prodotti meridionali, si dovesse necessariamente promuovere un rilancio ed una riqualificazione dell'Ente autonomo mostra d'oltremare. Rilancio e riqualificazione che doveva necessariamente passare per la ristrutturazione degli immobili e dei padiglioni con il conseguente impegno di investimenti finanziari.

Un rilancio che significava altresì un ridisegno delle funzioni e dei compiti dell'ente, in particolar modo in riferimento al modificarsi della domanda fieristica ed ai nuovi bisogni della commercializzazione dei prodotti conseguenti dall'internazionalizzazione del mercato ed ad una sempre maggior competitività fondata sull'immagine del prodotto e sul messaggio pubblicitario. Funzioni e compiti definiti essenzialmente in attività, oltre che di tipo fieristico-espositivo, anche turistiche culturali, congressuali e di spettacolo nell'area del Mezzogiorno e dei paesi del Mediterraneo.

Una simile ristrutturazione funzionale ed operativa, ovviamente, non poteva e non può prescindere da una ridefinizione statutaria degli organici e da una riorganizzazione gestionale generale in cui, oltre al patrimonio umano e professionale, pur presente, ai nuovi compiti e programmi corrispondano mezzi, uomini e metodologie operative adeguate.

Rammenta, inoltre, che già nella precedente relazione in Commissione per il programma pluriennale 1987-1991 sono stati approvati programmi di interventi che hanno visto ritardi nella loro attuazione. Ritardi fondamentalmente dovuti alla mancata assegnazione dei fondi di dotazione e dei ritardi nell'approvazione di progetti presentati per ottenere finanziamenti sull'intervento straordinario del Mezzogiorno, sul fondo europeo per lo sviluppo regionale, sul fondo investimenti ed occupazione. Ritardi che inducevano la Commissione, nel suo parere del 3 agosto 1989 a ritenere che dovesse esserci un'iniziativa più idonea per il rilancio dell'ente, sollecitando in tale direzione anche intese e collaborazioni con enti locali e forze imprenditoriali.

Non vi è dubbio quindi che si debba opportunamente bilanciare la valutazione circa il permanere od il modificarsi delle potenzialità di mercato e di servizio e la reale capacità di investimento e di messa a regime della struttura. Ritiene che, da un'attenta lettura della relazione programmatica, appare chiaro come le principali direttrici dei piani di sviluppo siano coerentemente tese alla realizzazione di tutte le strutture ed all'acquisizione di quelle tecnologie avanzate indispensabili per fare del complesso mostra d'oltremare un organismo fieristico-espositivo all'avanguardia e capace, attraverso la fornitura di servizi qualificati, di dare ai prodotti del Mezzogiorno un adeguato sbocco pubblicitario e promozionale, come di dare alla città di Napoli un ruolo nazionale ed internazionale nell'ambito dei servizi di commercializzazione.

Sicuramente in questo senso vanno anche le previsioni delle ristrutturazioni e degli ampliamenti dei padiglioni, il centro internazionale dei congressi, come la previsione di realizzazione di strutture di ricettività alberghiera. Ricettività sulla quale va peraltro riflettuto in modo approfondito circa il suo dimensionamento, affinché l'attività turistico-alberghiera svolga una funzione di qualificazione

del servizio fieristico-espositivo o congressuale, stabilendo con essi una preziosa sinergia ed integrazione. Ma è altrettanto noto come la non armonizzazione quantitativa delle funzioni possa portare a condizioni di diseconomia od a sovrapposizioni che ne diminuiscono la competitività.

Ritiene altrettanto coerenti, seppur di minore pregnanza, quegli interventi tesi alla realizzazione di attrattive turistiche e di spettacolo, pienamente inserite in una dimensione culturale tale da costituire un polo di attrazione turistico nazionale ed internazionale.

A completamento del quadro degli indirizzi programmatici osserva che forse possono suscitare una qualche perplessità le previsioni di una serie di strutture per attività sportive a livello agonistico. Perplessità connesse con il loro impatto ambientale in un'area così importante e con una non semplice integrazione sinergica con le altre funzioni.

Ritiene che il confronto dei fatturati e delle previsioni di investimenti potrebbe ingenerare qualche perplessità se non si tenesse conto della particolare situazione di ristrutturazione dell'ente. Infatti un simile raffronto, fatto in una fase di ristrutturazione risulta essere sempre un raffronto improprio, anche se forse, proprio in considerazione delle lungaggini e dei ritardi nell'erogazione dei fondi pubblici necessari, sarebbero consigliabili una concentrazione più mirata degli investimenti ed una previsione di utile più diluita.

Per quanto attiene alle riorganizzazione funzionale ed alla pianta organica la relazione prevede la realizzazione di tre aree gestionali autonome e separate con propri programmi, bilanci e dotazione organica di personale (area fieristico espositiva, area turistico-congressuale, area culturale, di spettacolo e sportiva). A suo parere la costituzione di aree di specializzazione e responsabilizzazione operativa, senza dubbio, contribuiranno a garantire una maggiore professionalizzazione degli addetti al miglioramento del servizio. Ma in pari tempo un deprecabile funzionamento a compartimenti stagno delle diverse aree renderebbe difficilmente possibile quella mobilità operativa necessaria per far fronte alla variazione dei flussi operativi tipica dei sistemi polivalenti sinergici.

Tutto ciò premesso ritiene che il programma pluriennale 1988-1992 dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo sia coerente con il parere della Commissione del 12 maggio 1988 e vada valutato positivamente. Sollecita inoltre il ministro delle partecipazioni statali, per quanto di sua competenza, a darci il massimo impulso all'Ente autonomo mostra d'oltremare per porre fine al più presto possibile alla situazione di inadeguato utilizzo del suo patrimonio.

A questo scopo si rende indispensabile ed urgente la certezza e la continuità dei finanziamenti, prima ancora che la quantità, al fine di dare all'Ente la possibilità di programmare e di attingere ad altre risorse, sia pubbliche sia private; la modifica della normativa che consenta la sostanziale riforma dello statuto. Un'iniziativa in questo senso è stata assunta con un'apposita norma inserita in un disegno di legge che ha per oggetto la riforma del regime degli enti fieristici, attualmente all'esame della X Commissione della Camera dei deputati. Se il disegno di legge non venisse approvato in tempi brevi, il Ministero

dovrà ricorrere ad altri provvedimenti allo scopo di valorizzare un patrimonio così interessante.

Il Presidente MARZO rinvia il seguito dell'esame del programma pluriennale dell'EAMO ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

138^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.

La seduta inizia alle ore 8,35.

Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (1956)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (2039)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984 (2057)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (2251)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI si dichiara contrario alla istituzione, prevista all'articolo 2, di un apposito commissariato generale del Governo italiano, nell'opinione che a tale scopo dovrebbero essere sufficienti le direzioni ed i servizi già operanti presso il Ministero degli affari esteri.

Concorda con tali considerazioni il presidente MURMURA.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista e del presidente MURMURA.

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (2253)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (2199), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale nota comunque la carenza di analoghe convenzioni con molti paesi dell'Africa.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (1748-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, che illustra le modifiche al disegno di legge apportate dalla Camera dei deputati, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (2262), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver osservato che il disegno di legge estende agli ufficiali di complemento del corpo delle capitanerie di porto taluni aspetti della normativa già vigente per gli ufficiali piloti di complemento del corpo di Stato maggiore della marina militare, raccomanda alla Sottocommissione l'espressione di un parere favorevole.

Ad avviso del senatore FRANCHI il provvedimento è parziale, e rischia di provocare squilibri ai danni di altri comparti.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, raccomandando alla Commissione di merito di prestare particolare attenzione a situazioni analoghe, onde evitare di dar luogo a eventuali disparità di trattamento.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259) (Parere alla 6ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli o valori (2260) (Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale pone comunque l'esigenza di sollecitare gli altri paesi CEE, affinché si giunga ad un accordo complessivo sull'armonizzazione fiscale relativamente ai redditi da capitale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal senatore Franchi.

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati

Patriarca ed altri: Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381)

Vitale ed altri: Norme per la fusione tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179)

(Parere alla 6ª Commissione. Remissione del parere alla Commissione plenaria)

Su richiesta del Gruppo comunista, che sottolinea la complessità della materia cui i provvedimenti hanno riguardo, l'esame dei disegni di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

Manleri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti ai disegni di legge:

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE n. 83/477 (1837)

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

(Parere alla 10^a Commissione)

Su proposta del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Forte ed altri: Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori (2230)

(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver illustrato il provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole. Fa comunque presente l'opportunità di raccomandare alla Commissione di merito una migliore formulazione dell'articolo 3 (in tema di finanziamenti alle aziende turistico-alberghiere), più rispettosa dei generali principi del diritto pubblico.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale, pur consapevole dell'urgenza delle misure disposte nel disegno di legge in titolo, auspica che la straordinarietà degli interventi stessi non diventi sistematica.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con la raccomandazione proposta dal presidente MURMURA.

Carlotto ed altri: Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990 (2187)

(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge, propone l'espressione di un parere favorevole, a condizione che tali provvedimenti urgenti vengano estesi anche a quelle regioni che sono state colpite dalla siccità estiva.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con la condizione proposta dal presidente MURMURA.

Ceccatelli ed altri: Disciplina giuridica dell'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia, terapia occupazionale (246)

Mezzapesa ed altri: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246)

Ferrara Pietro: Istituzione dell'Albo professionale dei fisioterapisti (1378)(Parere alla 12^a Commissione)

Su proposta del senatore ACQUARONE, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928)(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore SANTINI, il quale fa presente che, pur avendo il Governo emanato nella prima parte dell'anno in corso, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge n. 183 del 1987, decreti legislativi delegati per recepire circa cento direttive comunitarie rimaste inattuato, ciò non ha consentito di smaltire il notevole arretrato delle direttive CEE, che ancora attendono di essere recepite nell'ordinamento interno. A questo scopo è finalizzato il disegno di legge in titolo, che intende dare attuazione a due consistenti gruppi di direttive, rispettivamente concernenti l'inquinamento atmosferico ed acustico e quello delle acque, nonché altre direttive disciplinanti lo scarico di sostanze pericolose nell'ambiente. Data la necessità di ripianare questa situazione di inadempienza dell'Italia nei confronti della Comunità europea, il senatore Santini conclude raccomandando l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI, premesso che urge l'approvazione del disegno di legge in titolo, ricorda che la Commissione Affari costituzionali sta esaminando il disegno di legge n. 2148, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (cosiddetta «legge comunitaria») e che da una comparazione tra essa ed il disegno di legge in titolo emergono talune divergenze. Il termine di un anno, previsto all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge per l'adozione da parte del Governo di appositi decreti legislativi, ad esempio, non risulta coordinato con quello stabilito, in casi analoghi, nel disegno di legge n. 2148. Il comma 3 dell'articolo 1, che stabilisce la sottoposizione al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica degli schemi dei decreti legislativi, non tiene inoltre conto di quanto stabilito all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), in base al quale il Governo è tenuto a richiedere tale parere unicamente nel caso il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni. La disposizione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del disegno di legge n. 2148 - prosegue il senatore Galeotti - , in base alla quale i decreti legislativi assicurano che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive stesse, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega, non risulta inoltre riportata nel disegno di legge n. 1928. Anche questo costituisce un motivo di perplessità sul disegno di legge in titolo.

Concorda il presidente MURMURA, il quale fa altresì osservare che, all'articolo 1, comma 3, non si fa riferimento a quegli organismi, presenti in entrambe le Camere, specificamente competenti in materia comunitaria e dei quali sarebbe dunque opportuno richiedere l'acquisizione del parere.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, invitando la Commissione di merito ad armonizzare le previsioni qui contenute con quelle del disegno di legge n. 2148, nonchè con le leggi vigenti. Si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di riformulare la previsione contenuta all'articolo 1, comma 3, prevedendo ivi la sottoposizione al parere degli organismi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei rispettivi regolamenti.

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)

(Parere alla 13ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore SANTINI, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge, che detta disposizioni integrative alla legge n. 183 del 1989, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI sottolinea che l'esigenza di dettare disposizioni integrative alla legge n. 183 nasce dal fatto che taluni meccanismi in essa previsti non hanno trovato adeguata attuazione, dando luogo a ritardi gravi, che hanno impedito lo svolgimento di una congrua attività conoscitiva, di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi finalizzati alla difesa del suolo. È inoltre, a suo avviso, mancato un efficace coordinamento tra lo Stato centrale e le regioni, molte delle quali, in assenza di idonei finanziamenti, non hanno potuto dare attuazione alle previsioni contenute nella legge n. 319 del 1976 (cosiddetta «legge Merli»). In questo quadro, è dunque fonte di perplessità la previsione, contenuta all'articolo 4 del disegno di legge, che assegna alle regioni il compito di elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla citata legge n. 319. Occorrerebbe pertanto a suo avviso raccomandare alla Commissione di merito di riformulare le previsioni del disegno di legge, riconoscendo alle regioni una maggiore ampiezza di poteri, nella consapevolezza che molto spesso l'elaborazione dei piani di disinquinamento da parte delle regioni non ha avuto attuazione proprio a causa della mancanza di adeguate dotazioni finanziarie.

Concorda il presidente MURMURA, il quale fa presente l'opportunità di invitare la Commissione di merito ad inserire nel disegno di legge uno specifico riferimento ai poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza regionale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

160^a Seduta

Presidenza del senatore
CORTESE

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Il presidente CORTESE fa presente che il Servizio del bilancio, sulla base delle direttive della Commissione bilancio, Sottocommissione per i pareri, ha realizzato nei tempi previsti le note di lettura sui disegni di legge:

- a) S. 1610, in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari;
- b) S. 1286-1594-1605, in materia di istituzione del giudice di pace;
- c) S. 1453-80-308, in materia di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

In data 23 aprile 1990 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la nuova relazione tecnica sul disegno di legge in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari: il Servizio del bilancio ha provveduto a predisporre il relativo rapporto di verifica.

Nel prossimo periodo il Servizio, sulla base delle deliberazioni già assunte dalla Sottocommissione per i pareri, predisporrà la verifica relativa ai disegni di legge nn. 522 e 987, in materia di riforma degli istituti di cultura all'estero, in ordine ai quali la relazione tecnica (sulla quale il Ministero del tesoro ha formulato numerose osservazioni, ritenendo necessaria una rideterminazione degli oneri globali) è stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 20 aprile 1990.

Per connessione di materia sarebbe utile se il Servizio del bilancio potesse proseguire nel proprio lavoro istruttorio, già iniziato sulla base delle indicazioni date dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio (seduta del 28 marzo 1990), sul disegno di legge n. 2025

(Riordinamento del Ministero degli affari esteri), in modo da predisporre anche su questo testo un rapporto di verifica.

Tenendo conto della probabile trasmissione delle relazioni tecniche sui disegni di legge in materia di istituzione del giudice di pace (S. 1286-1594-1605) e di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria (S. 1453-80-308), già oggetto di note di lettura, e della necessità di predisporre in tempi rapidi le relative verifiche e tenendo conto altresì del lavoro di documentazione che il Servizio effettuerà in relazione alla discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, i rapporti sopra indicati potrebbero essere depositati entro la prima metà del mese di giugno.

Il senatore SPOSETTI propone di richiedere al Servizio del bilancio la verifica relativa ai disegni di legge in materia di servizio di leva (disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908).

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di richiedere, in aggiunta alle verifiche già in corso, quelle sul riordinamento del Ministero degli affari esteri e sul servizio di leva, quest'ultima che dovrebbe essere trasmessa prima della pausa estiva.

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-90 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di Polizia (2261)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CORTESE propone di rinviare l'emissione del parere, al fine di valutare congiuntamente anche gli emendamenti che sono in corso di presentazione presso la Commissione di merito.

Il senatore SPOSETTI chiede che il Governo informi la Commissione, prima della resa del parere in esame, sulla spesa relativa ai rinnovi contrattuali del comparto pubblico, tenendo conto del fatto che le cifre sono difformi, in dipendenza delle diverse fonti da cui sono desunte e che lo stanziamento complessivo destinato alla bisogna sembra venire utilizzato sulla base di un criterio temporale più che logico.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE, dichiarandosi favorevole al disegno di legge. Ricorda poi che la Commissione ha già dato un parere favorevole per il 1989; il problema che si pone riguarda il fatto che il Tesoro non ha ritenuto di far slittare l'accantonamento, in quanto non si tratterebbe di obblighi internazionali. È stato quindi presentato un nuovo emendamento per la copertura del 1990, a valere sulla voce di fondo globale relativa a interventi vari del Ministero degli esteri. Dà notizia poi che il Tesoro ritiene che il provvedimento possa essere

esaminato solo dopo che il Consiglio dei ministri avrà provveduto al riesame dei provvedimenti legislativi da finanziare con copertura a carico dei fondi speciali.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere un parere favorevole.

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia (2251)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE, osservando che si tratta di un disegno di legge governativo volto a predisporre le operazioni per la partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia per il 1992.

La relazione tecnica riepiloga in dettaglio tutti i vari tipi di costi, connessi anche a costruzione di edifici e assunzione, anche per contratto, di numeroso personale. I costi complessivi dovrebbero aggirarsi intorno ai 40 miliardi, di cui 20 a carico del bilancio dello Stato e 20 a carico del gruppo IRI in cambio del diritto di gestione del padiglione per i successivi quaranta anni. Per quanto riguarda i costi una delle parti più importanti - quella riferita alle spese generali del padiglione (articolo 4) - è calcolata sulla base dei dati del 1988, il che significa che potrebbero anche essere sottostimati. Nulla da eccepire invece per quanto riguarda i 20 miliardi di copertura, che sono a carico dell'apposito accantonamento del fondo globale.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (1956)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (2039)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari (2045)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un disegno di legge governativo inteso ad autorizzare la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune tra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari, con copertura, per una spesa di 300 milioni annui, a carico di un accantonamento generico del Ministero degli affari esteri sul fondo globale di parte corrente.

Come si evince dalla relazione tecnica, i 300 milioni di lire si riferiscono alle spese relative ai primi servizi, tant'è che poi si demanda alla legge finanziaria successiva la quantificazione dell'onere effettivo. Dalla relazione tecnica sembra dedursi che in realtà l'onere a regime sia in qualche modo superiore ai 300 milioni relativi al primo triennio. Vero è che si tratta di spesa permanente e che la quantificazione da parte della legge finanziaria non sottrae la spesa allo scrutinio di copertura finanziaria, anche se trattasi di scrutinio difforme rispetto a quello di una legge ordinaria. Ma appunto per questo, e per la considerazione che probabilmente l'onere a regime è più alto di quello iniziale, forse sarebbe opportuno eliminare il rinvio alla legge finanziaria e prevedere una spesa per i primi tre anni, fermo rimanendo l'obbligo di creare una nuova copertura dal 1993 in poi con un disegno di legge ordinario.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento al fine di ottenere chiarimenti da parte del Governo sulla quantificazione della spesa.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988 (2049)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984 (2057)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente il presidente CORTESE.

Il senatore SPOSETTI chiede chiarimenti relativamente all'articolo 3, che consente l'utilizzazione di personale a contratto. Chiede inoltre il

motivo per il quale si apre un centro culturale nella Repubblica democratica tedesca allorché si sta procedendo all'unificazione delle due Germanie.

Al fine di ottenere chiarimenti in materia l'esame del provvedimento è rinviato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (2199), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (1748-B), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che il provvedimento, già approvato dal Senato, è stato ulteriormente modificato dalla Camera. Relativamente alla copertura di esso, manca ora la quantificazione, prima fissata in 321 milioni annui, e si fa riferimento, per essa, al capitolo 1381 del bilancio della difesa. All'utilizzazione di tale capitolo osta però innanzitutto la circostanza che tale capitolo non è presente nel bilancio 1990: probabilmente pertanto occorrerebbe riferirsi a quello n. 1378. In secondo luogo l'utilizzazione di un capitolo, per essere attivata, deve attendere la presentazione dell'assestamento, fattispecie che si era verificata nel testo originario approvato dal Senato, nell'ottobre del 1989, e quindi con riferimento al bilancio 1989, ma non ancora in quello attuale. Fa inoltre presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario alla clausola di copertura del provvedimento, che dovrebbe essere modificata nel senso di indicare lo stanziamento di 321 milioni, a valere sul capitolo 1378 dello stato di previsione della Difesa.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole a condizione della modifica della clausola di copertura nel senso sopra indicato.

Valiani ed altri: Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 (2135) (Parere alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente CORTESE ricorda che è pervenuto, da parte della 6^a Commissione, il parere relativo all'utilizzo in difformità della voce di fondo speciale concernente la ristrutturazione dell'amministrazione

finanziaria. Tale parere è contrario. Il Tesoro ha fatto inoltre sapere di essere contrario al citato utilizzo in difformità.

Su proposta del senatore SPOSETTI l'esame del provvedimento è rinviato, al fine di consentire il reperimento di una diversa clausola di copertura.

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (2262), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (2229), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati e inteso ad adeguare l'organico del Corpo forestale dello Stato, secondo una scaletta di assunzioni prevista dall'articolo 2, per un totale di 1.800 posti.

Non sembrano sussistere problemi, anche alla luce dell'esame della Camera dei deputati. L'unica questione su cui si potrebbe appuntare l'attenzione è che sarebbe stato preferibile limitare al triennio, anziché al quadriennio, l'operazione, in maniera tale da creare l'obbligo di reperire una idonea copertura finanziaria per gli oneri che discenderanno nel 1993: allo stato, infatti, in assenza di riferimenti alla legge finanziaria, tale onere per il quarto anno è destinato a far parte della legislazione vigente e quindi a sfuggire del tutto a qualsiasi obbligo di copertura finanziaria. Sulla base di conforme indicazione del Tesoro, propone il rinvio del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori» (2260): *parere favorevole*;

«Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (2217): *parere favorevole*.

ERRATA CORRIGE

Nel 499° resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari di mercoledì 16 maggio 1990, in relazione alla 171ª seduta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), alla pagina 58, 28ª riga, dopo le parole «ANDÒ» aggiungere le seguenti: «e del senatore GAMBINO - che si richiama anche alle interrogazioni da lui presentate in materia -».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Venerdì 18 maggio 1990, ore 9

Audizione del Direttore del SISMI, ammiraglio Fulvio Martini.